


IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXVII - N. 150 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 - Spedizione in A. P. 45%, art. 2 comma 20/B L. 662/96 Vicenza

Il centocinquantésimo numero

Un grande traguardo di cui siamo fieri



È dal 1964 che *Il Commercialista Veneto* viene pubblicato. Questo è il nostro centocinquantésimo numero. E' il giornale dei Dottori Commercialisti del Triveneto, che permette a tutti i Colleghi di esprimere le proprie opinioni, consentendo in particolare ai giovani di avvicinarsi all'attività

Magica striscia, viva dal 1964

pubblicistica. E' nato dalla felice intuizione del dott. Dino Sesani, che ne fu proprietario, per poi cedere la testata all'Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto, attuale editore. E' stato brillantemente diretto da

Giorgio Maria Cambiè, da Giuseppe Rebecca e da Gianpaolo Capuzzo. Li ringrazio tutti, per l'entusiasmo che hanno sempre profuso in quest'iniziativa e ringrazio anche gli attuali sponsor della testata, Veneto

Banca, Ipsoa e Alpifin, per il loro sostegno economico. Ma il principale ringraziamento va a tutti quei Colleghi che in questi anni hanno voluto scrivere sul Giornale, giustamente convinti che sia un importante strumento divulgativo e di aggregazione, che va conservato e valorizzato.

Ad maiora!

Carlo Molaro

La Formazione professionale continua

CLAUDIO SICILIOTTI a pagina 3

L'INSERTO / Borse di Studio 2002

Quale scelta per l'imprenditore nel passaggio generazionale d'impresa

Fondazioni universitarie: particolare disciplina fiscale delle erogazioni liberali

Servizi di intermediazione internazionali

In questo numero

- 3 L'EFFICACE ARCHITETTURA DELLA FORMAZIONE CONTINUA
- 4 POLITICA FISCALE E FEDERALISMO A NORD-EST
- 5 FEDERALISMO FISCALE ANNO ZERO?
- 6/8 LA LEVA FISCALE, STRUMENTO PER LO SVILUPPO NEL QUADRO DEL FEDERALISMO FISCALE
- 9/10 CUMULABILITA' DELLE DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI
- 11/12 GLI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI NELL'IMPOSIZIONE DIRETTA
- 13/14 ICI: L'EDIFICIO PARROCCHIALE SFUGGE AL PRELIEVO
- 15/16 SAS: TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE PERDITE
- 17/20 FALSO IN BILANCIO: SOGLIE DI PUNIBILITA' E DANNO
- 22 CREDITI PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI
- 25 CHE COSA IMPEDISCE LA CHIUSURA DI UNA PROCEDURA?
- 27 PROFESSIONISTA: CESSIONE CLIENTELA AL TEST IMPOSTE

Progetto "Sintesi 2000"

Sostegno alle imprese nel processo di internazionalizzazione

Se osserviamo lo sviluppo dell'interscambio degli ultimi anni, possiamo rilevare come si stiano progressivamente modificando le destinazioni delle nostre merci: a prescindere dalla innata propensione al commercio estero, anche motivi congiunturali hanno suggerito a molte aziende di ampliare i tradizionali orizzonti, "avventurandosi" su nuovi mercati d'oltre-oceano. L'espressione "avventurandosi" potrebbe suonare offensiva per aziende che hanno nel tempo dimostrato iniziativa ed intraprendenza tali da portarle a competere alla pari con la concorrenza di paesi potenti ed organizzati ma, in questo caso, vuol essere un apprezzamento per lo spirito con cui le aziende italiane, senza alcun senso di soggezione, si trovano spesso a competere con le loro agguerrite concorrenti estere che possono anche contare su un importante sostegno da parte dello stato e del sistema finanziario. Non dobbiamo dimenticare che quella che retoricamente viene da sempre definita la *spina dorsale dell'economia italiana* è costituita da piccola e media industria, che deve produrre uno sforzo al limite delle possibilità, non potendosi ancora avvalere di un appropriato sostegno da parte del sistema. Risorse umane, formazione tecnica, professionalità non solo non si improvvisano ma hanno costi rilevanti, spesso al di fuori della logica della redditività.

Operare su questi mercati è assai differente dall'esperienza maturata per esempio sui mercati tradizionali occidentali. La prima grande barriera è la lingua. Quando si parla di "lingua" non ci si riferisce esclusivamente al "vocabolario" ma al mezzo che serve per trasmettere i pensieri: la mentalità nell'affrontare i problemi ed il modo di proporsi degli orientali, per esempio, è assai diverso dal nostro e quindi l'utilizzo di un interprete significa affidarsi alla professionalità di persona estremamente preparata e conoscitrice della mentalità locale che oltre a "tradurre" sia anche in grado di "interpretare", per poter trasferire oltre ad un insieme di vocaboli, l'effettivo pensiero della controparte. Un ulteriore importante scoglio sono le normative e la legislazione locali, spesso non allineate a quelle dei paesi industrializzati (citiamo tra tutti a titolo di esempio, il problema della *tutela dei brevetti*) ma ve ne sono di più banali ma non per questo facilmente superabili come il clima, l'alimentazione, la capacità di accoglienza alberghiera, le comunicazioni e molti altri.

Import-Export italiano - anno 2001				
Area Geopolitica	Import	Var %	Export	Var %
Unione Europea	146.934	1,944%	144.752	2,470%
Altri Paesi d'Europa	40.112	13,948%	41.682	14,615%
Totale EUROPA	187.046	4,300%	186.434	4,956%
Africa Settentrionale	14.197	1,406%	6.805	11,413%
Africa Occidentale	1.100	9,624%	1.226	-0,589%
Africa Centrale, Orientale e Merid.	3.348	-12,240%	2.006	12,818%
Totale AFRICA	18.646	-0,923%	10.037	10,064%
America Settentrionale	14.333	-7,164%	28.790	-0,741%
America Centrale e del Sud	6.203	-5,055%	10.109	-1,692%
Totale AMERICA	20.536	-6,537%	38.899	-0,990%
Vicino e Medio Oriente	7.729	-11,648%	10.073	12,892%
Altri Paesi dell'Asia	24.107	-0,107%	20.604	10,305%
Totale ASIA	31.836	-3,177%	30.678	11,141%
Australia e Nuova Zelanda	1.825	12,015%	2.244	2,595%
Altri Paesi dell'Oceania	54	-35,609%	66	-24,072%
Totale OCEANIA	1.879	9,693%	2.310	1,582%
Diversi	133	148,880%	1.009	-20,977%
TOTALE GENERALE	260.075	2,081%	269.366	4,734%

(Importi in milioni di Euro)

La grande industria ha, di solito, oltre ad una esperienza diretta maturata nel tempo, le necessarie risorse umane e finanziarie per affrontare questi mercati. Il problema diventa urgente e di non facile soluzione per le piccole e medie aziende che hanno nella qualità della propria produzione grandi potenzialità per conquistare nuovi mercati ma non sempre i mezzi necessari per realizzare un'adeguata azione di studio, promozione, vendita.

Ancorché vi sia da percorrere molta strada per perfezionare il sistema, anche nel nostro Paese l'assistenza nel commercio estero sta evolvendo e migliorando, ed un interessante contributo nasce da organizzazioni del settore privato.

Un valido esempio di assistenza agli operatori che si affacciano su nuovi mercati può essere rappresentato dalla Società Servizi Internazionali e Strutture Integrate 2000 srl

La vicinanza al mondo della PMI di alcune banche popolari e quindi la consapevolezza e lo stimolo che scaturiscono dall'essere quotidianamente sollecitati da problematiche ricorrenti su questi mercati è all'origine della costituzione di una società consortile che si propone di assistere ed accompagnare la propria clientela sui mercati dell'Asia Pacifico in generale e della Cina in particolare.

La società svolge due attività distinte ma com-

plementari: l'*analisi rischi* e l'*assistenza alla clientela*.

ANALISI RISCHI

La società elabora tre tipologie di analisi: *rischio-banca*, *rischio-paese*, e *sistemi bancari*, impostate con la finalità di fornire all'utente una adeguata valutazione del *rischio commerciale a breve termine*: proprio per tale caratteristica lo studio e l'analisi si concentrano quasi esclusivamente sui cosiddetti "paesi emergenti" (emerging markets). Molte sono oggi le aziende che svolgono analoghe attività nel settore "finanziario" ma assai rara la valutazione del rischio "commerciale" la cui finalità non è quella di certo di frenare l'attività commerciale di una azienda ma quella di renderla edotta e consapevole dei rischi connessi onde studiare ed attivare, con la consulenza di specialisti, adeguate misure per la copertura del rischio (cessione del credito, assicurazione, ecc.) senza necessariamente dover rinunciare alle operazioni. Una differenza sostanziale quindi rispetto alla valutazione di un rischio "finanziario".

Non entriamo in dettaglio in questa sede sull'impostazione dello studio del rischio-banca e dei sistemi bancari, intesi soprattutto ad assistere le banche, mentre un accenno merita lo studio del rischio-paese.

Frutto dello studio è l'elaborazione di una "*scheda paese*" che compendia le seguenti informazioni:

- * **profilo generale:** con indicazione di superficie, popolazione, moneta, forma di governo e organizzazioni internazionali cui partecipa;
- * **dati e giudizio di sintesi:** evoluzione negli ultimi tre anni di variazione del PIL, tasso di inflazione medio, tasso di cambio contro USD, partite correnti/PIL, import coverage, debito/PIL, servizio debito/esportazioni, oltre alla indicazione dei rating assegnati dalle principali agenzie internazionali (Economist Intelligence Unit, Institutional Investor, Moody's, Standard & Poor's, FITCH IBCA);
- * **struttura e andamento dell'economia**

Roberto Bianchi

Direttore di Sintesi 2000


Gruppo Veneto Banca

SEGUE A PAGINA 16



VENETO BANCA

ANNOTANDO



L'efficace architettura della formazione continua

CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine

Probabilmente la novità più significativa del nuovo anno per la nostra categoria è il debutto della "formazione professionale continua" che, dal 1 gennaio 2003, diviene un preciso obbligo deontologico per ogni collega.

Sono convinto che tutti i lettori ormai ben conoscano i termini e le modalità di partecipazione e di accreditamento degli eventi formativi inseriti nei programmi predisposti dagli Ordini locali ed approvati dal Consiglio Nazionale. Sono infatti da tempo ormai noti il regolamento (20 febbraio 2002), l'elenco delle materie oggetto di eventi formativi (31 luglio 2002), e le norme di attuazione (26 novembre 2002).

Lo stesso tema, peraltro, è stato al centro del nostro Congresso di Rimini, oltretutto di diverse assemblee dei Presidenti e di Ordini locali che hanno a lungo dibattuto l'argomento nel corso dell'anno appena concluso.


Ciononostante, come spesso accade, i veri problemi e le vere perplessità sorgono effettivamente solo quando i principi - benché già noti, dibattuti e condivisi - vengono alla fine messi in pratica. Pertanto, non credo sia fuori luogo riprendere ancora una volta il discorso sull'argomento, ripercorrendo i principi ispiratori di una scelta voluta per garantire nel tempo la qualità ed il pregio della prestazione professionale.

Vi è da tempo la convinzione che il sapere tecnico non possa più essere certificato una volta per sempre solo al momento dell'ingresso nella professione. I saperi si evolvono e le conoscenze tecniche, senza il necessario aggiornamento, invecchiano assai più velocemente delle persone.

Questa convinzione è da tempo sentita dalla nostra categoria le cui esigenze di formazione permanente sono, tra l'altro, particolarmente sentite anche per effetto di un particolare contesto normativo di riferimento, da sempre in costante ed ininterrotta evoluzione.

D'altro canto non va neppure dimenticato che nessun progetto di riforma delle libere professioni, presentato da qualsivoglia gruppo parlamentare, trascura ormai più di indicare, a carico del professionista, la previsione di un preciso obbligo normativo al riguardo. Siamo quindi nella situazione di arrivare a formalizzare oggi quello che di fatto già avviene, non potendo non prendere atto che ciò che eventualmente non ponessimo in questa fase a nostro carico ci verrebbe comunque imposto a breve in futuro.

Anticipare è quindi saggio per due motivi: da un lato ci accredita come riformatori senza aver bisogno di essere riformati dall'esterno; dall'altro ci consente di disegnare l'adempimento di un obbligo



secondo le modalità da noi prescelte che non potranno non costituire poi il presupposto ispiratore anche per la nuova normativa che verrà.

Una volta fatta la scelta, bisognava declinarne i principi applicativi. Direi che quattro sono stati gli aspetti fondamentali sui quali si è incentrata l'intera architettura del sistema di regole elaborato per la "formazione professionale continua":

- 1) Libertà e autonomia delle scelte dei colleghi;
- 2) Centralità degli Ordini locali;
- 3) Accreditamento dell'evento e non dell'ente che quell'evento ha organizzato;
- 4) Obbligo deontologico della "formazione professionale continua".

Dal primo punto di vista il collega è assolutamente libero di programmare, secondo le proprie esigenze, il piano formativo che lo riguarda. Scegliendosi le materie di approfondimento ed aggiornamento e scegliendosi anche gli eventi da frequentare che non necessariamente devono essere quelli organizzati dal proprio Ordine. Con il solo vincolo di seguire anche quelli che abbiano ad oggetto argomenti di ordinamento e deontologia professionale.

Dal secondo punto di vista sono gli Ordini ad assumere una veste centrale nell'attività formativa. Sono infatti gli Ordini che elaborano i programmi e che svolgono l'attività formativa, utilizzando strutture e mezzi propri ovvero avvalendosi di soggetti terzi. Sono sempre gli Ordini che vigilano sull'assolvimento dell'obbligo, secondo le modalità che riterranno più adeguate ed opportune per assicurare il risultato. Quindi potere e responsabilità, non dimenticando infatti che la "formazione professionale continua" per il collega, prima ancora che un dovere, è un diritto.

Dal terzo punto di vista la scelta di accreditare

l'evento e non l'ente organizzatore è chiaramente ispirata dalla volontà di impedire ai soggetti terzi di potersi fregiare di un titolo (Ente accreditato dal CNDC per la formazione professionale continua del dottore commercialista) indipendentemente dalla qualità dello specifico evento formativo che, viceversa, dovrà essere singolarmente accreditato, di volta in volta, senza patenti date all'infinito.

Quindi l'unica dicitura autorizzata sarà più o meno del tipo: "evento inserito nel programma dell'Ordine di... e valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali del dottore commercialista."

I primi risultati di questa importante scelta si vedono già: un generalizzato effetto calmiera sui prezzi delle offerte formative. In altre parole, se tu ente terzo vuoi che io Ordine inserisca il tuo convegno nel programma valido ai fini della FPC, allora devi contenerne il costo, altrimenti mi rivolgo altrove.

Del tutto diverso sarebbe stato l'effetto in ipotesi di scelta contraria: visto che io ente terzo sono già stato accreditato a livello nazionale, se tu Ordine vuoi inserire un evento che attribuisce crediti formativi ai tuoi iscritti, allora...

Dall'ultimo punto di vista, infine, il tema dell'obbligatorietà. Una scelta conseguente alla necessità di garantire la credibilità dell'intero sistema. Non può certo pensarsi ad un nuovo adempimento che dia prestigio alla categoria senza prevedersi sanzioni a carico di chi dovesse risultare inosservante. Chiaramente in questa fase non potrà che raccomandarsi gradualità e flessibilità.

A fine gennaio circa 90 Ordini (su 130) hanno presentato il loro programma e ottenuto l'approvazione da parte del CNDC con l'attribuzione dei correlati crediti formativi. Sicuramente solo l'applicazione pratica suggerirà gli ulteriori aggiustamenti che, con tutta probabilità, meritano ancora di essere introdotti. Ma la macchina è finalmente partita e questo era uno degli obiettivi principali di questo Consiglio Nazionale, esplicitamente menzionato nel programma di attività che ha contraddistinto l'inizio dell'attuale Presidenza.

I primi riscontri sono finora altamente positivi: molta più partecipazione da parte dei colleghi all'attività dell'Ordine e questo si tradurrà senz'altro in una maggiore coesione e in una più forte identità di categoria.

Di questo abbiamo sicuramente grande bisogno. L'aggiornamento c'era ieri e resta oggi. La differenza è che ieri era un fatto individuale, oggi è un evento collettivo. E' proprio quello che serve - l'abbiamo detto più volte - per una categoria che mira ad essere una parte sociale e non solo una componente tecnica, al servizio dello sviluppo economico di un paese moderno, ben inserito nel contesto internazionale più avanzato.

TEMI DI ATTUALITA'

Progetto di studio e confronto su: "Politica industriale e federalismo fiscale nel Nord Est"

LUCA BICOCCHI
Ordine di Trieste

In questo numero del Giornale trovate due interessantissime relazioni dedicate da illustri colleghi e professori universitari ad alcuni aspetti -storici ed evolutivi- dell'esperienza federalistica e politico-industriale del Nord Est. All'Associazione ed alla Redazione del Giornale è sembrato interessante proporle a tutti i colleghi sperando di suscitare nuova attenzione, professionale e culturale, su un tema che rischia di trovarci impreparati e su cui il "Triveneto" ha conseguentemente ritenuto di imperniare un progetto di ricerca e confronto con il mondo politico ed imprenditoriale delle nostre regioni.

Lo Stato - e subito la mente corre alla riforma del titolo V della Costituzione - sta infatti progressivamente ridefinendo le proprie competenze e i propri poteri. Con i processi di decentramento avviati ha preso avvio anche il cosiddetto "federalismo fiscale". Tuttavia, al momento, il quadro normativo appare ancora non definito in modo preciso, bensì in corso di evoluzione e suscettibile di ulteriori aggiustamenti. Considerato che obiettivo del federalismo fiscale è avvicinare al territorio le risorse al fine di investire nello sviluppo, appare

fondamentale riflettere se, in quale misura e mediante quali modalità, il federalismo fiscale possa essere una leva per lo sviluppo medesimo e le politiche industriali.

Ecco perché, con il supporto dell'Associazione, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, e la Fondazione Nord Est (importante realtà associativa -cui va il nostro ringraziamento per l'insostituibile contributo- che riunisce Associazioni Industriali ed Enti Camerali delle Tre Venezie) hanno avviato un itinerario di analisi e ricerca su *Politica industriale e federalismo fiscale nel Nord Est*.

La prima fase, già ultimata, e' consistita nell'organizzazione di un seminario in data 4 dicembre 2002 -introdotto dal nostro *past president* Paolo Mazzi, coordinato dal prof. Daniele Marini della Fondazione Nord Est ed aperto ad una qualificata rappresentanza di testimoni ed operatori del settore- il cui obiettivo (partendo appunto dall'esposizione delle relazioni propositive che trovate allegate al presente numero del giornale) era quello di suscitare il dibattito ed approfondire lo stato di avanzamento del processo di decentramento in materia fiscale, attraverso l'analisi dei dati raccolti, fornendo un quadro della situazione della fiscalità decentrata e delle politiche industriali, con particolare riferimento all'area

triveneta.

La seconda fase, ancora da realizzarsi, sfruttando le esperienze maturate sul campo dalla nostra categoria presupporrà:

- a) una preliminare attività di ricerca ed indagine -condotta via posta elettronica con il supporto scientifico dei ricercatori della Fondazione Nord Est- che si propone di raggiungere tutti i colleghi del Triveneto dotati di *E mail*, per raccogliere testimonianze ed indicazioni;
- b) l'organizzazione di un convegno -destinato a svolgersi nel mese di maggio, anche se inizialmente previsto per una data anteriore- in cui portare e discutere i risultati della ricerca con qualificati tecnici e rappresentativi esponenti del mondo politico ed imprenditoriale.

E' auspicabile quindi una significativa risposta dei colleghi a tale articolata iniziativa, che -oltre a migliorare le nostre conoscenze su un tema ormai di stretta attualità- si pone anche il non secondario intendimento di caratterizzare sempre più il ruolo del dottore commercialista come "parte sociale", come utile interlocutore delle istituzioni.

Contiamo sulla Vostra collaborazione ...

PUBBLICITA' IPSOA

FISCO FEDERALE

Federalismo fiscale anno zero?

LORIS TOSI*

ANDREA GIOVANARDI**

VI È DA PIÙ PARTI LA TENDENZA a ritenere che non si sia ancora posto mano in Italia – o che lo si sia fatto in modo totalmente insufficiente – alla progettazione e realizzazione di un sistema caratterizzato dalla ripartizione del potere impositivo tra Stato ed enti subcentrali di governo.

In realtà, come notava il prof. De Mita sulle colonne de *Il Sole 24 Ore*, è da condividersi l'idea secondo cui in Italia il federalismo fiscale ci sia già "in quanto esistono robusti tributi locali (come ICI e IRAP) e forme di compartecipazione di rilevante entità ...".

Nell'ultimo decennio, invero, si è assistito ad un vero e proprio "sommovimento", ad una rivoluzione, in certi momenti strisciante, poi sempre più manifesta. Ne è scaturita la ricostituzione dell'autonomia tributaria di Regioni ed Enti Locali, che oggi possono contare:

- sull'ICI, che garantisce ai comuni un gettito pari a circa 9.500 milioni di euro;
- sull'IRAP, che garantisce alle regioni un gettito pari a circa 14.000 milioni di euro (dato del 1999);
- sulle addizionali comunali e regionali all'IRPEF;
- sui tributi minori tradizionalmente di competenza degli Enti Locali e collegati a servizi da essi prestati, e cioè a dire TARSU, canone di fognatura e depurazione, TOSAP ed imposta di pubblicità, tributi che sono stati "trasformati", obbligatoriamente o facoltativamente, in tariffe allo scopo evidente di garantire maggiore elasticità all'azione di prelievo;
- sull'imposta provinciale di trascrizione;
- sulla compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF per il 2002 e per il 2003 e sulla compartecipazione regionale al gettito dell'IVA e dell'accisa sulle benzine.

Né può dimenticarsi che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha riconosciuto a Comuni e Province una potestà regolamentare di carattere generale che consente di intervenire, con il solo limite della riserva di legge, sulla disciplina del tributo (non vi è alcuna limitazione quindi per quel che riguarda la disciplina dell'accertamento e della riscossione). Analogamente, l'art. 24 del medesimo decreto permette alle Regioni di disciplinare con propria legge il procedimento di attuazione dell'IRAP, la cui aliquota può essere variata, ai sensi dell'art. 16, co. 3, D.Lgs. 446 del 1997, entro il limite massimo di un punto percentuale.

Ebbene, a fronte delle cennate vicende normative, viene da pensare che le difficoltà finanziarie in cui si dibattono gli enti territoriali non siano conseguenza dell'insufficiente autonomia tributaria di cui essi godono. Le stesse devono piuttosto essere ascritte, in presenza del trasferimento dei compiti connesso all'attuazione del c.d. "federalismo amministrativo" (L. 15 marzo 1997, n. 59 e successivi decreti di attuazione), alla contemporanea decurtazione dei trasferimenti erariali. Il riconoscimento di una sempre più significativa potestà impositiva e la contemporanea attribuzione, in attuazione del principio di sussidiarietà, della generalità delle funzioni - con l'esclusione di quelle incompatibili con le dimensioni degli enti medesimi - a Comuni e Province, sono stati in effetti costantemente accompagnati dalla proporzionale riduzione delle sovvenzioni, fino al varo, nel 1998, del ben noto patto di stabilità interno.

Il problema non involge quindi tanto il profilo dell'autonomia tributaria quanto quello dell'autonomia finanziaria di Regioni ed Enti Locali. I due concetti - sul punto vi è il generale accordo della dottrina - non coincidono, costituendo la prima nozione una specificazione della seconda, riferibile alla situazione in cui l'autosufficienza finanziaria dell'ente viene conseguita mediante tributi propri. Può ben accadere pertanto - ed è quel che si sta oggi verificando - che, pur in presenza di imposte e tasse locali varie ed eterogenee, gli enti subcentrali di governo vedano messa in pericolo la sufficienza sotto il profilo finanziario delle risorse disponibili rispetto alle funzioni loro assegnate.

In una situazione siffatta, diventa assai difficile per gli enti territoriali dotarsi di una propria politica tributaria. La vincolatezza della destinazione del gettito dei tributi locali a compiti predefiniti (basti ricordare che il 90 per cento del gettito IRAP e l'intera addizionale regionale sono <<assorbiti>> dalla spesa sanitaria) consente di agire quasi esclusivamente in un senso,

quello cioè dell'inasprimento del prelievo fiscale locale (la quintuplicazione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF dal 1999 ad oggi è lì a dimostrarlo).

Ma non è questa la funzione che dovrebbe essere attribuita ai tributi locali: se lo scopo della ripartizione della potestà impositiva - come i più ritengono - va ravvisato negli effetti di democratizzazione e di contenimento della spesa connessi alla vicinanza dei rappresentanti eletti ai rappresentanti elettori - in una parola nella realizzazione del principio "vedo, pago, voto" - non si può che concludere per l'inidoneità della situazione attuale a garantire il raggiungimento di un simile obiettivo. E ciò perché attualmente le entrate tributarie sono perlopiù funzionalmente ed indissolubilmente collegate alle spese indispensabili per la vita degli enti e non anche alle spese ritenute necessarie per lo sviluppo della comunità, e ciò in contrasto con il disegno riformatore del legislatore della legge ordinamentale delle autonomie locali (cfr. art. 54, co. 7, della L. 8 giugno 1990, n. 142, oggi confluito nell'art. 149, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

È in questo contesto che va collocata la riforma del titolo V della parte II della Costituzione. In proposito, va qui evidenziato che, nell'interpretazione più favorevole alle istanze federaliste, i nuovi artt. 117 e 119 sembrerebbero consentire che lo Stato fissi con proprie leggi i principi generali di coordinamento dell'intero sistema tributario, che le Regioni possano anche istituire nuovi tributi sia regionali che locali e che i Comuni e le Province possano integrare con propri regolamenti la disciplina dei tributi di loro pertinenza. In ogni caso, e a prescindere dalla futura legge di attuazione, il nuovo art. 119 ha il pregio di aver conferito stabilità ad un sistema che si fonda sulla ripartizione del potere impositivo tra centro e periferia. Da esso, però, non si può automaticamente far derivare l'obbligo in capo al legislatore ordinario, statale o regionale, di incrementare sensibilmente il tasso di autonomia

tributaria di Regioni, Province e Comuni.


Parimenti, è in questo contesto che vanno inquadrare le ancor più recenti proposte di (contro)riforma, tra cui spiccano quella, contenuta nel disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale, avente ad oggetto la graduale soppressione dell'IRAP (art. 8 del d.d.l.) e quella, contenuta nel disegno di legge finanziaria, avente ad oggetto il congelamento "in attesa della legge quadro del federalismo fiscale" delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF (art. 3 del d.d.l.).

Al di là delle ragioni che li giustificano (insostenibile iniquità dell'Irap e necessità di mantenere sotto controllo la pressione fiscale complessiva), questi ultimi due interventi, che non solo non aggiungono ma addirittura sottraggono potere impositivo agli enti territoriali, dimostrano che la principale malattia di cui soffre la finanza locale non attiene all'insufficiente autonomia tributaria, quanto piuttosto alla scarsità delle risorse complessive rispetto alle funzioni attribuite (e cioè all'autonomia finanziaria). Se non fosse così, non vi sarebbero probabilmente - e ciò a prescindere dalla compatibilità delle cennate proposte con il nuovo dettato costituzionale - gli spazi politici per proporre modifiche volte a limitare l'autonomia impositiva di Regioni, Province e Comuni.

La realtà è che non siamo all'anno zero del federalismo fiscale, come molti vogliono far credere. Il principale problema che oggi si pone, infatti, non è tanto quello della individuazione di nuovi tributi (gli spazi sono oramai angusti, anche in considerazione della limitatezza dei fatti economici elevabili dal legislatore a presupposto di imposta), quanto quello della ripartizione del gettito dei tributi erariali. L'emendamento Pagliarini all'art. 3 del disegno di legge finanziaria sulla "regionalizzazione" del reddito delle imprese - emendamento che, attraverso la previsione della destinazione diretta alle regioni del gettito IRPEF e IRPEG sulle imprese, introduce un nuovo meccanismo di riparto del gettito - può forse considerarsi la presa d'atto di quanto testè evidenziato.

* Professore ordinario di diritto tributario - Università Ca' Foscari - Venezia.

** Professore a contratto di diritto tributario - Università di Trento.



FISCO FEDERALE

La leva fiscale, strumento per lo sviluppo nel quadro del federalismo fiscale

Premessa

La presente comunicazione non ha velleità di carattere scientifico in quanto intende essere meramente la sintesi di alcune opportunità colte nell'operare quotidiano in rapporto con le imprese, da un lato, e con i soggetti attivi del rapporto giuridico di imposta dall'altro.

I contenuti esposti, quindi, hanno un taglio che per certi versi può sembrare "provocatorio" e che solo un dibattito comune e un successivo approfondimento tecnico-scientifico possono contribuire a rendere, eventualmente, valide ipotesi di lavoro.

Le riforme in corso: quali i tributi strumentali allo sviluppo economico?

Il fatto che la leva fiscale possa rappresentare un fattore critico per lo sviluppo di specifici ambiti geografici è ampiamente dimostrato. Vi sono, infatti, alcuni casi eclatanti in cui aree storicamente depresse, o comunque connotate da *trend* storici di sviluppo non in linea con quelli delle zone ad alta densità industriale, hanno raggiunto dimensioni di sviluppo economico degne di nota in archi temporali limitati e ciò proprio grazie alla politica fiscale adottata.

In realtà, a parere di chi scrive, l'evoluzione del sistema tributario in atto pare porre alcuni problemi alla concreta utilizzazione della leva fiscale come motore, a livello "federale", dello sviluppo economico.

Da un lato, infatti, la riforma della Carta Costituzionale riconosce potestà normativa in materia di imposte alle Regioni per quanto concerne i tributi propri: le leggi regionali soddisferebbero, quindi, pienamente la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione. Da ciò deriva la possibilità per le Regioni di fissare, in piena autonomia, tutti gli elementi che informano il rapporto giuridico d'imposta, con la sola esclusione della fase contenziosa, che rimane affidata a organi giudicanti emanazione dello Stato.

Dall'altro lato si prevede la graduale soppressione dell'IRAP, con conseguenze significative sotto il profilo del finanziamento delle Regioni, le quali dovrebbero vedere inalterata la propria situazione mediante trasferimenti e compartecipazioni, queste ultime, in particolare, relative all'IRPEG. Ciò, evidentemente, comporta una forte limitazione della autonomia di tali Enti Locali in quanto le compartecipazioni non sono da essi manovrabili, almeno in linea di principio.

Le Regioni quindi potranno essere chiamate, in futuro, a istituire nuovi tributi per compensare l'effetto di quanto sopra esposto, oppure a

MARCO PEZZETTA
Ordine di Udine



utilizzare la compartecipazione dall'IRPEG sotto forma di contribuzione a soggetti appartenenti a particolari settori o aventi specifiche peculiarità. In questo senso l'applicazione di tributi aggiuntivi potrebbe essere impiegata al fine di penalizzare o scoraggiare iniziative economiche non in linea con i progetti di sviluppo economico o di tutela del territorio e, solo *a contrariis*, favorire quelle che invece sono coerenti con gli stessi.

Ciò pone in particolare evidenza il primato delle scelte di politica economica e sociale locali, rispetto alla scelta degli strumenti impositivi da adottare.

I Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno anch'essi autonomia finanziaria di entrata e possono gestire tributi diretti, ma la riserva di legge vieta loro una potestà impositiva diretta; tali Enti opereranno, probabilmente, in posizione subalterna rispetto alle leggi regionali e alla cornice generale dettata dalla legislazione statale. Le considerazioni che seguono, quindi, possono trovare applicazione con riferimento a determinate imposte attuali (*in primis* IRAP e ICI) ma potrebbero, *mutatis mutandis*, essere ritenute utili anche al fine della istituzione di nuovi tributi che abbiano in futuro la finalità di sopperire alla diminuzione delle entrate derivante dalla abolizione dell'IRAP e che, probabilmente, potranno vedere come soggetti passivi anche le imprese. In questo senso appare abbastanza naturale, anche se non scontato, che la scelta di tassazione "locale" (e di conseguente detassazione) prediliga l'imposizione diretta invece che quella indiretta.

Tributi coerenti con gli obiettivi di sviluppo

Altri paesi stanno evolvendo i loro sistemi tributari affinché siano motori dello sviluppo economico e, in particolare, di specifici ambiti di sviluppo economico, coerentemente, ad esempio, alle loro caratteristiche geopolitiche e all'insieme di relazioni internazionali che intrattengono o

intendono implementare.

Uno di questi è lo stato di San Marino che parrebbe in procinto di licenziare una significativa riforma del proprio sistema tributario atta a favorire l'insediamento sul proprio territorio di realtà imprenditoriali finalizzate all'amministrazione e allo sfruttamento di beni immateriali e di diritti (ad esempio i marchi). Tutto ciò tenendo in debita considerazione il rispetto di principi ispiratori unanimemente condivisi dai paesi diversi da quelli c.d. a fiscalità privilegiata ("paradisi fiscali") e dagli organismi sovranazionali, quali, in primo luogo, l'Unione Europea e l'OCSE.

Questo tipo di utilizzo della leva fiscale appare coerente con le caratteristiche geografiche dello stato in questione, che certamente non consentono una massiccia presenza di attività produttive, e se il progetto riuscirà a ottenere anche un "riconoscimento" internazionale che eviti l'inserimento del paese o dei suoi istituti giuridici nelle diverse *black list* dei "paradisi fiscali", potrà rappresentare un sicuro elemento di propulsione del sistema economico.

Le annotazioni ora esposte servono per evidenziare, come sopra accennato, la necessità di porre in connessione gli obiettivi di sviluppo economico e, se vogliamo, di tutela o sviluppo del territorio, con gli strumenti tecnici di imposizione propri del diritto tributario.

E' evidente che l'esempio ora portato è relativo a uno stato e non a una area geografica, ma è altrettanto evidente che, in linea di principio, può essere adattato a una realtà come l'area triveneta in cui vi sono sia ambiti di autonomia legislativa, che dovrebbero in futuro aumentare, sia vincoli giuridici da rispettare, per l'esistenza delle legislazioni nazionale e comunitaria e per la necessità che l'area geografica e il sistema economico e giuridico in essa rappresentato siano organicamente inseriti in un insieme internazionale di relazioni.

L'utilizzo della leva fiscale deve, quindi, essere coerente con scelte di politica industriale che, assunte consapevolmente e probabilmente in coordinamento fra i vari governi e poteri legislativi locali, vengono prima della scelta tecnica degli strumenti impositivi da utilizzare nel concreto. Si pone quindi un nesso di strumentalità in forza del quale la leva fiscale è subordinata e funzionale rispetto ai principi economici (e sociali) che informano l'attività dei governi locali.

La leva fiscale quale incentivo alla aggregazione e alla crescita dimensionale

Posto quanto sopra, si intende soffermare

SEGUE A PAGINA 7

La leva fiscale nel quadro del federalismo

SEGUE DA PAGINA 6

l'attenzione su uno specifico aspetto. Il processo di globalizzazione di cui si fa un gran parlare negli ultimi anni pare sostanzialmente, nella nostra realtà, costituita per larga parte da piccole e medie imprese, soprattutto nella crescita delle dimensioni, necessaria per affrontare nuovi e più grandi mercati di sbocco e di approvvigionamento, per essere in grado di finanziare la ricerca, per consentire opportunità di crescita alle risorse umane. Chi non partecipa attivamente a questo processo esce dal sistema economico: attraverso la chiusura dell'attività o perché acquisito da altri.



Assistiamo spesso nel triveneto a fenomeni di acquisizione che interessano non più solo le imprese più grandi e in vista, ma anche le medie e piccole imprese. Queste ultime sono in genere realtà che grazie allo spirito innovativo e di coraggio tipico della nostra gente si sono fatte notare da chi detiene il capitale, ma che non hanno la capacità o la possibilità di gestire il salto dimensionale. Le acquisizioni di solito vengono condotte da soggetti facenti capo alle grandi piazze economico finanziarie, con la conseguenza che queste diventano sempre di più capitali e la nostra "regione" diventa sempre di più periferia. Il fenomeno paradossale è che queste operazioni di acquisizione non impoveriscono economicamente il territorio: *internet*, i sistemi di trasferimento di dati e i tempi rapidi di spostamento, consentono oramai di controllare a distanza gli stabilimenti e gli uffici decentrati e quindi le possibilità di lavoro per le attività produttive restano inalterate.

La povertà che viene generata da questo processo è una povertà intellettuale: non servono più i *managers* locali, i professionisti d'impresa, i portatori di competenze scientifiche e, in generale le teste pensanti. Sono sufficienti gli esecutori. Dal punto di vista dei professionisti di impresa questo è un grosso rischio che va limitato, per quanto possibile, attraverso consapevoli e mirati interventi dei governi locali i quali, anche mediante la leva fiscale, incentivino:

- l'aggregazione fra le imprese con capitale locale;
- la permanenza nel territorio degli *head office* delle imprese, indipendentemente dalla provenienza "geografica" del capitale.

La prossima riforma del sistema tributario nazionale introdurrà, finalmente, anche in Italia il principio della *participation exemption* per le *holding*, evitando così la migrazione all'estero delle strutture di gestione delle partecipazioni che sono necessarie per l'internazionalizzazione dei processi industriali e per la risoluzione dei conflitti che, fisiologicamente, si creano quando le compagini sociali si ampliano e si diversificano. Non è necessario, quindi, che questo aspetto sia oggetto di specifici interventi.

Ma perché non pensare, (per certi versi al contrario dell'iniziativa adottata in materia IRAP per le banche e per le associazioni dalla Regione Marche), di detassare le attività imprenditoriali che garantiscono il mantenimento sul territorio dei centri decisionali? Oggetto di queste agevolazioni potrebbero essere ad esempio le aggregazioni fra imprese, almeno una delle quali avente sede nel territorio di riferimento e che vi garantiscano il mantenimento dell'*head office*, rappresentato anche dalle società *holding* di controllo delle realtà industriali.

Questa condizione è facilmente verificabile: è sufficiente chiedere (come già accade per altre realtà analoghe) che esistano e siano effettivamente funzionanti gli organi di governo, che l'*head office* sia dotato di risorse umane e di strutture in grado di dare corpo a una politica strategica e di direzione, etc.

Un'altra strada potrebbe essere quella di detassare gli utili delle società che accedono al mercato dei capitali di rischio o che, più semplicemente aprono il loro capitale a investitori istituzionali, a condizione che mantengano effettivamente nel territorio le loro sedi direzionali. In questo modo si contribuirebbe ad eliminare un forte vincolo alla crescita dimensionale delle imprese, a mantenere viva una classe imprenditoriale (e quindi, a cascata, professionale e di *managers*), nonché a risolvere alcuni problemi di passaggio generazionale, senza depauperamento dell'area e dello specifico sistema economico.

Vi sono investitori istituzionali che paiono naturalmente destinati a supportare questo processo, l'esempio di Friulia è preclaro in questo senso: la garanzia di controllo sulle regole di *governance*, sulla fisiologicità dell'impiego di risorse di origine pubblica e di quelle che si liberano attraverso la detassazione, l'apporto nel miglioramento dei criteri e degli strumenti di gestione, sono tutti obiettivi il cui raggiungimento è ampiamente provato.

Questi strumenti perseguirebbero inoltre l'obiettivo di migliorare o perlomeno mantenere inalterato il grado di sviluppo economico senza significativi impatti ambientali e sociali. Vi sono, infatti, parti del triveneto in cui la densità di stabilimenti produttivi ha pressoché raggiunto il suo apice, in cui la necessità di risorse umane ad essi destinate non può essere soddisfatta se non mediante flussi esterni e altre aree della "regione" in cui un ulteriore sviluppo economico si concilia difficilmente con la tutela dell'ambiente.

La leva fiscale quale incentivo allo sviluppo di competenze tecniche e di presenza sui mercati

Le principali variabili macroeconomiche attuali non paiono assumere valori in grado di confortare una attesa di sviluppo in tempi brevi. A detta di alcuni (anche sui principali organi di stampa) una delle ragioni per cui questa situazione del sistema economico si riflette pesantemente sulle imprese dell'area è la carenza di tecnologie innovative di processo e di prodotto.

Forse non è sbagliato pensare che questa carenza dipenda da una diffusa presenza di PMI che, più che affacciarsi direttamente sul mercato dell'utilizzatore finale, fanno parte, più o meno propriamente, di catene di sub fornitura che le rendono in qualche modo dipendenti da politiche di gestione non influenzabili e, almeno in alcuni casi, da soluzioni tecnologiche e scelte di processo individuate da altri.

Sicuramente tutto ciò è legato a quanto sopra esposto in ordine alla necessità di promuovere la crescita dimensionale, ma non necessariamente. Gli IPO della *new economy* che hanno avuto luogo fino ad un anno fa circa dimostrano, indipendentemente dal successivo esito dei corsi dei titoli, che la variabile dimensionale (come intesa nel senso classico, e forse datato, del volume d'affari) non è un elemento indispensabile per affacciarsi sul mercato con un proprio marchio né per accedere al mercato dei capitali.

Questo obiettivo potrebbe essere conseguito anche grazie ad alcuni strumenti introdotti dalla prossima riforma del diritto societario. Primo fra tutti quello rappresentato dai patrimoni "separati" destinati dalle Spa allo svolgimento di specifici affari, che possono attrarre anche fonti di finanziamento ad essi peculiarmente dedicate. Si potrebbe pensare quindi non solo, o non tanto, come avviene ora, al finanziamento della R&S mediante contributi, il cui finanziamento non è sempre agevole, ma alla detassazione:

- degli utili conseguiti dalle imprese che sviluppano specifici progetti di sviluppo innovativi mediante patrimoni separati;
- dei proventi (interessi e dividendi) che i finanziatori esterni, di capitale o di debito, ritraggono dalla sottoscrizione di attività finanziarie connesse ai patrimoni separati.

Rispetto alla situazione attuale il vantaggio consisterebbe nell'obbligo posto dal futuro testo del codice civile di predisporre sistemi di contabilizzazione e rendicontazione che diano immediata evidenza degli investimenti e delle fonti a tal fine attivate, come dei costi sostenuti e dei proventi conseguiti mediante i *business* sviluppati con il patrimonio separato.

Ciò al fine di promuovere innovazioni tecnologiche, ma anche internazionalizzazione, implementazione della comunicazione commerciale, creazione dei marchi, etc.

Sotto questo profilo, un procedimento logico interessante potrebbe essere quello non di detassare gli utili o consentire la deduzione dei costi sostenuti dalle imprese che mirano alla realizzazione di detti obiettivi, quanto piuttosto quello di rendere non imponibili i proventi dei soggetti che consentono alle imprese di raggiungere gli obiettivi medesimi. Ciò potrebbe avere la conseguenza di consentire lo sviluppo nell'area geografica di riferimento di professionalità proprie di settori consuetudinari innovativi, le quali quindi, purché aventi sede ed

SEGUE A PAGINA 8

La leva fiscale nel quadro del federalismo

SEGUE DA PAGINA 7

operanti sul territorio, avrebbero l'opportunità di limitare le tariffe applicate per i



propri servizi e favorire il loro utilizzo da parte di un tessuto imprenditoriale che appare molte volte riottoso a sostenere costi per fattori di produzione non direttamente inerenti il processo produttivo. Nel contempo si fornirebbe respiro, specialmente nelle fasi di *start up*, alle iniziative imprenditoriali proprie della c.d. nuova economia le quali, indipendentemente dalle bolle speculative che hanno caratterizzato il recente passato, rappresenteranno sicuramente un settore rilevante dello sviluppo economico dei prossimi anni.

E' ovvio che, anche in questo caso, si tratterebbe di adottare strumenti di controllo e di vincolare i prestatori di servizi a obbligazioni non solo di mezzi ma anche di risultati (se non altro ai fini della tassazione), ma non mi pare che si tratti di ostacoli insuperabili.

Le dotazioni infrastrutturali

Un'altra possibile leva fiscale per lo sviluppo è rappresentata dai c.d. tributi di scopo, i quali potrebbero essere istituiti anche dagli Enti Locali diversi dalle Regioni: Comuni, Province e Città Metropolitane, pur con i limiti della riserva di legge, la quale dovrebbe essere soddisfatta a livello regionale o statale.

In ambiti territoriali più ristretti i tributi di scopo potrebbero forse ottenere risultati migliori rispetto a quelli conseguibili su scala più vasta, in quanto, per certi versi, appaiono mezzi più adatti a perseguire obiettivi di sviluppo limitati a oggetti circoscritti e puntualmente individuati.

Ci si riferisce, ad esempio, alle dotazioni infrastrutturali del territorio che, in molti casi, rappresentano un fattore in grado di influenzare in modo rilevante la scelta di localizzazione, anche di realtà imprenditoriali di più piccole dimensioni. Si pensi alla opportunità di favorire l'insediamento di realtà produttive in ambiti considerati disagiati, come ad esempio le aree montane.

I tributi di scopo potrebbero essere istituiti per consentire la realizzazione delle infrastrutture senza le quali le imprese non sceglierebbero mai, probabilmente, di insediarsi nelle zone industriali o artigianali di un particolare Comune, soprattutto nei casi in cui tale scelta comportasse conseguenze importanti in termini di possibilità di comunicazione o di fruizione di basilari servizi di supporto all'impresa (servizi di trasporto, servizi finanziari, terziario avanzato, realizzazione di "centri direzionali" o commerciali etc.).

In questo caso i tributi di scopo potrebbero avere la finalità di costituire anche quelle dotazioni infrastrutturali in grado di:

- consentire o facilitare quel controllo a distanza delle realtà produttive cui si

accennava prima e quindi di permettere il mantenimento in località geograficamente svantaggiate di insediamenti produttivi o il loro sviluppo;

- consentire la presenza diffusa di servizi qualificati di supporto alle imprese (bancari, assicurativi, di spedizione, etc.) in modo da favorire anche la diffusione di filiali di gruppi nazionali o internazionali operanti in tali settori, che consentano anche agli operatori economici locali la fruizione, con una sostanziale parità di costi, di prodotti e servizi innovativi o comunque in linea con gli strumenti a disposizione degli operatori situati in centri di più grandi dimensioni.

Il tributo di scopo, come mezzo per la realizzazione di questi obiettivi, potrebbe identificare soggetti passivi diversi dai beneficiari delle infrastrutture, nel senso che non pare necessaria e, in alcuni casi, neppure utile una correlazione diretta tra categorie di soggetti passivi dei tributi e soggetti beneficiari degli investimenti effettuati con le fonti ritratte dalla imposizione specifica.

In questo senso potrebbero essere utilizzati strumenti impositivi analoghi a quelli prospettati dalla Regione Sicilia per la tassazione dei gasdotti attraverso la nota norma contenuta nell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 26.3.2002; iniziativa questa che coglie anche un ulteriore elemento di significatività per aree geografiche che, come larga parte del triveneto, sono aree di confine. In questi siti, infatti, molto spesso si riscontra un "utilizzo" del territorio come mero strumento per raggiungere (in senso lato) altri territori o come bacino oggetto di mero sfruttamento, senza che vi siano ricadute positive sul territorio medesimo. Ciò accade per i trasporti, specialmente quelli su strada e relativi a mezzi pesanti, per gli impianti di trasferimento di fonti energetiche (oleodotti, gasdotti, etc.), per gli impianti di sfruttamento delle risorse energetiche o per gli impianti di stoccaggio di rifiuti.

Lascio ad altri la discussione sulla legittimità di imposizione del tipo di quella della Regione Sicilia, anche se devo rilevare che l'art. 120 della Costituzione, al primo comma, sancisce il divieto alle Regioni di "istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni" nonché di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni" e che gli artt. 9 e seguenti del Trattato della CE che vietano l'introduzione di nuovi dazi doganali all'import o all'export o tributi che producano l'effetto di limitare la libera circolazione delle merci fra gli stati membri o provenienti da paesi extracomunitari.

La gestione dei tributi

La concreta realizzazione di un sistema fiscale federale comporta anche la risoluzione di problemi legati alle diverse fasi del processo impositivo: la

liquidazione, la riscossione, l'accertamento e il contenzioso.

Nella misura in cui gli Enti Locali diventano soggetti attivi del rapporto d'imposta devono porsi nella condizione di risolvere secondo economicità (efficacia ed efficienza) questo tipo di problemi.

Si ricorda infatti che la gestione dell'ICI, in passato, ha vissuto in alcuni casi situazioni non facili nella fase della liquidazione e dell'accertamento, per la sovrapposizione e, soprattutto, per la diversità delle varie fonti normative nonché per la qualità del servizio accertativo.

Il processo di decentramento della potestà impositiva deve quindi accompagnarsi alla realizzazione di sistemi di gestione dei tributi che siano efficaci, ma anche comprensibili al contribuente e non macchinosi.

In questo senso vi sono già state proposte e alcune concrete iniziative di collaborazione da parte delle Agenzie delle Entrate.

A ben vedere però questo ruolo di interfaccia fra Ente Pubblico e cittadino/contribuente è stato da tempo introdotto anche in capo alle categorie professionali, e, in particolare, ai dottori commercialisti, i quali sono stati chiamati a rendersi garanti (con diverse sfumature) della veridicità delle dichiarazioni dei redditi (cosiddetti visto pesante e visto leggero), a farsi carico degli invii telematici delle dichiarazioni medesime e a gestire, anche se ciò non è direttamente inerente le relazioni fra contribuente e ente impositore, alcuni fondamentali rapporti con il registro delle imprese.

In questo senso non si vede perché la medesima funzione non possa essere svolta anche nei riguardi della gestione dei tributi di cui siano "titolari" gli Enti Locali, sgravando questi dalla internalizzazione di apparati spesso diseconomici e favorendo il rapporto fra Pubbliche Amministrazioni e contribuenti.

I dottori commercialisti potrebbero quindi rappresentare un punto di riferimento sia per gli Enti Locali che per contribuenti (specialmente imprese, ma non solo) mediante:

- la gestione delle dichiarazioni e delle certificazioni attestanti la determinazione della base imponibile dei tributi o l'esistenza di determinati presupposti di detassazione;
- la certificazione (con gradi di responsabilità commisurati ai poteri di controllo) della veridicità dei dati e dei valori indicati nei documenti di cui sopra;
- la gestione della fase pre contenziosa o contenziosa, anche in termini di assistenza, in ragione di particolari convenzioni (anche a seguito di procedimenti ad evidenza pubblica) a favore degli Enti Locali;
- la gestione di uffici analoghi a quello del difensore civico, specializzati nella tutela del contribuente con riferimento al rapporto giuridico di imposta che si instaura con gli Enti Locali.

Cumulabilità delle deduzioni per erogazioni liberali

PAOLO BRESCIANI

Praticante Ordine di Trento

PREMESSA

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di sconsigliare la sensazione diffusa che il calcolo della deducibilità delle erogazioni liberali sia facilmente determinabile e che comunque non porti, alla fine, ad un elevato grado di deducibilità. Il riferimento normativo è il comma 2 dell'art. 65 del D.P.R. 617/1986 che viene subito analizzato nel seguente paragrafo.

1. L'UNIVERSO DELLE EROGAZIONI LIBERALI

In deroga al principio di inerenza contenuto nell'art. 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), la normativa tributaria permette all'imprenditore di dedurre una quota degli oneri di "utilità sociale" caratterizzati dalla volontarietà, dalla mancanza di controprestazione del beneficiario e dall'estraneità dall'esercizio dell'impresa. In particolare, il comma 2 dell'art. 65 del TUIR contiene un'elencazione delle erogazioni liberali agevolabili che sinteticamente si riassume per poter così definire l'ambito di trattazione:

a) erogazioni a favore di persone giuridiche che hanno come *mission* aziendale le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto, assistenza sociale e ricerca scientifica. La deducibilità relativa è pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

b) erogazioni per la ricerca scientifica a favore di persone giuridiche con sede nel Mezzogiorno. Vale lo stesso criterio di deducibilità sopra esposto;

c) erogazioni a favore di università e di istituti di istruzione universitaria per un ammontare deducibile pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

c-bis) erogazioni destinate a soggetti esercenti la radiodiffusione sonora a carattere comunitario. La deducibilità spetta per un ammontare massimo dell'1% del reddito d'impresa dichiarato;

c-ter) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose, mobili ed immobili, vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1059. La deduzione spetta nella misura dei costi rimasti effettivamente a carico;

c-quater) erogazioni in denaro per promuovere attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose (mobili e immobili) vincolate ai sensi dei provvedimenti legislativi sopra richiamati a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che operano senza scopo di lucro. Se rispettano le condizioni appena enunciate dette erogazioni sono interamente deducibili;

c-quinques) erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, esercitano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Il limite di deducibilità è quello classico e cioè pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato;

c-sexies) erogazioni in denaro a favore delle ONLUS. E' deducibile un importo non maggiore di Euro 2.065,83 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato;

c-septies) spese sostenute per l'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore delle ONLUS. Il limite di deducibilità è fissato nel 5 per mille dell'ammontare

complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente;

c-octies) erogazioni in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche. Dette erogazioni sono deducibili per un ammontare pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato con il tetto massimo di Euro 1.032,91;

c-nonies) erogazioni in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche, delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

c-decies) erogazioni a favore di organismi che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale. Detta disposizione si applicherà a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, in cui vi sarà una dotazione per tali erogazioni deducibili in misura complessivamente inferiore a Euro 7.746.853,49;

c-undecies) erogazioni in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, degli enti o istituzioni pubbliche, delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, aventi lo scopo di realizzare programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità. Anche in questo caso la deducibilità di dette erogazioni è collegata all'importo del plafond stabilito annualmente.

Per completezza di trattazione è corretto rilevare che l'art. 65 del TUIR non ricomprende tutte le tipologie di erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa. Le altre erogazioni liberali parzialmente deducibili sono destinate alle popolazioni colpite da calamità pubbliche (art. 27 della L. 13 maggio 1999, n. 133), alle fondazioni liriche (art. 25, comma 2, del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367) e alla Biennale di Venezia (art. 1 della L. 18 febbraio 1999, n. 28)¹.

2. COME OPERA LA DEDUCIBILITÀ FISCALE

Le deduzioni delle erogazioni liberali sono sicuramente cumulabili ma si deve seguire una procedura di calcolo che solo in primo impatto può sembrare elementare. Nella bozza delle istruzioni alla dichiarazione UNICO 2002 - Società di capitali - (che ripropone l'interpretazione già espressa nelle istruzioni degli anni precedenti) si afferma che "l'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF48, assunto al netto delle erogazioni stesse".

Leo, Monacchi e Schiavo, sulla scorta di quanto suggerito da Assonime, riducono l'operazione di calcolo della deducibilità al caso di una sola erogazione liberale affermando correttamente che l'importo del reddito e quello delle erogazioni vanno determinati simultaneamente e proponendo il seguente calcolo²:

$$(Y - EL) 0,02 = EL$$

$$Y = EL + 0,02 EL$$

$$EL = Y 0,02 / 1,02$$

dove: Y: reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali;
EL: limite entro il quale l'erogazione risulta deducibile.

Il calcolo sopra evidenziato è sicuramente ineccepibile ma nasconde le difficoltà che in realtà si possono riscontrare qualora si voglia determinare la deducibilità di *n* erogazioni liberali.

SEGUE A PAGINA 10

¹ Per quanto sopra si rinvia all'articolo *Gli oneri di utilità sociale deducibili dal reddito d'impresa* di F. Margara e F. Michelone, in "Il Fisco" n. 23/2001.

² M. LEO, F. MONACCHI, M. SCHIAVO, 1999, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Giuffrè Editore, Milano, pag. 970.

Visitate il sito de **IL COMMERCIALISTA VENETO**

www.commercialistaveneto.com

PASSWORD PER IL FORUM: **forumcv**

Cumulabilità delle deduzioni per erogazioni liberali

SEGUE DA PAGINA 9

Si supponga infatti che una società abbia sostenuto nel corso di un periodo d'imposta tre erogazioni liberali e voglia determinare l'ammontare deducibile. Per semplicità, ma senza perdita di generalità, si ipotizzi inoltre che le erogazioni liberali siano deducibili ciascuna per un ammontare pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato³. Per determinare detto importo si deve inizialmente impostare un sistema di 6 equazioni lineari.

1. $EL_1 = EL_1^d + EL_1^{nd}$
2. $EL_2 = EL_2^d + EL_2^{nd}$
3. $EL_3 = EL_3^d + EL_3^{nd}$
4. $EL_1^d = 0,02 [R + EL_2^{nd} + EL_3^{nd} - EL_1^d - EL_2^d - EL_3^d]$
5. $EL_2^d = 0,02 [R + EL_1^{nd} + EL_3^{nd} - EL_2^d - EL_1^d - EL_3^d]$
6. $EL_3^d = 0,02 [R + EL_1^{nd} + EL_2^{nd} - EL_3^d - EL_1^d - EL_2^d]$

dove:

EL₁: erogazione liberale n. 1;
 EL₂: erogazione liberale n. 2;
 EL₃: erogazione liberale n. 3;

EL₁^d, EL₂^d, EL₃^d: rappresentano la parte deducibile rispettivamente delle erogazioni liberali n. 1, 2, 3;

EL₁nd, EL₂nd, EL₃nd: rappresentano la parte indeducibile rispettivamente delle erogazioni liberali n. 1, 2, 3;

R: reddito d'impresa dichiarato al lordo delle erogazioni liberali;

A questo punto, mediante la seguente matrice, possiamo determinare il

valore delle incognite EL₁^d; EL₁nd, EL₂^d, EL₂nd, EL₃^d, EL₃nd.

EL ₁ ^d	EL ₁ nd	EL ₂ ^d	EL ₂ nd	EL ₃ ^d	EL ₃ nd	EL ₁ ^d	EL ₁
1	1	0	0	0	0	EL ₁ ^d	EL ₁
0	0	1	1	0	0	EL ₁ nd	EL ₂
0	0	0	0	1	1	EL ₂ ^d	EL ₃
51	0	1	0	1	0	EL ₂ nd	R
1	0	51	0	1	0	EL ₃ ^d	R
1	0	1	0	51	0	EL ₃ nd	R

Se poniamo:

EL¹ = Euro 2.000;
 EL² = Euro 800;
 EL³ = Euro 1.600;
 R = Euro 80.000;

si ottengono i valori come da tabella che segue:

0	0	0	0,0196	- 0,0004	- 0,0004	2.000	EL ₁ ^d	=	1.509,43
1,0000	0	0	- 0,0196	0,0004	0,0004	800	EL ₁ nd	=	490,57
0	0	0	- 0,0004	0,0196	- 0,0004	1.600	EL ₂ ^d	=	800,00
0	1,0000	0	0,0004	- 0,0196	0,0004	80.000	EL ₂ nd	=	0
0	0	0	- 0,0004	- 0,0004	0,0196	80.000	EL ₃ ^d	=	1.509,43
0	0	1,0000	0,0004	0,0004	- 0,0196	80.000	EL ₃ nd	=	90,57

In sede di dichiarazione dei redditi, la società, con riguardo alle erogazioni liberali da essa sostenute, compilerà il quadro RF nel modo seguente:

REDDITI

RF3	A) UTILE RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO	75.600
RF4	B) PERDITA RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO	0
	...	
RF19	Erogazioni liberali	4.400
	...	0
RF32	C) TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO	4.400
	...	0
RF47	D) TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	0
RF48	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	80.000
RF49	a dedurre: Erogazioni liberali	3.819
RF50	REDDITO (da riportare nel rigo RN1 del quadro RN)	76.181
RF51	PERDITA (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN)	0

QUADRO RF

La parte di erogazioni liberali non deducibile è data dalla somma di EL₁nd e EL₃nd (490,57 + 90,57) ed è quindi pari a Euro 581,14. Con riguardo all'erogazione liberale n. 2, si rileva che tutto l'importo sostenuto è deducibile. Ciò premesso, è possibile ora determinare, a fronte di un importo di Euro 4.400 di erogazioni liberali erogate complessivamente, qual'è la parte di erogazioni deducibili. La società potrà dedurre Euro 3.818,86 pari alla seguente somma: 1509,43 + 800 + 1509,43.

La soluzione in forma matriciale sopra esposta ha inoltre il pregio di essere adattabile a tutti i tipi di erogazioni. Infatti, se, ad esempio, l'erogazione liberale n. 2 è riferibile all'art. 65 comma 2 lettera c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), la quale è caratterizzata dal limite massimo di deducibilità pari a Euro 1.032,91, si può determinare facilmente l'importo effettivamente deducibile analizzando se l'importo dell'EL₂nd supera o meno detto limite.

Interessante per la società è infine capire la percentuale di deducibilità delle erogazioni liberali.

Nel caso in esame il coefficiente di deducibilità è precisamente l'86,79% che è da considerare sicuramente molto elevato.

3. CONCLUSIONI

Il presente elaborato pone in risalto una possibilità concessa dal legislatore talvolta non sfruttata dalle aziende. Di primo acchito la deducibilità delle erogazioni liberali erogate dalle aziende sembra essere molto ridotta, poiché la legge fa spesso riferimento, in questo ambito, ad una percentuale ridotta (2%), e di facile determinazione. Se la tematica è esaminata approfonditamente, in realtà, ci si accorge che la percentuale di deducibilità può raggiungere livelli elevati mediante la possibilità di cumulare quei "famosi" 2% anche se, allo stesso tempo, il calcolo della deducibilità, in presenza di più erogazioni liberali, si complica maggiormente. Ciò deriva dalla simultaneità dei calcoli, in quanto la percentuale di deducibilità di un'erogazione è direttamente collegata alle altre.

Quello che spiace rilevare è che lo strumento messo a disposizione alle aziende dal legislatore in questo ambito, dove gli importi delle erogazioni liberali non sono in genere eccessivamente elevati, è caratterizzato da una complessità tale da limitare sensibilmente la sua portata.

IMPOSTE DIRETTE

Gli immobili storico-artistici nell'imposizione diretta

1. Due punti di vista differenti.

L'esigenza di inquadrare con precisione il trattamento fiscale (ai fini dell'imposizione diretta) dei redditi prodotti dagli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 nasce dalle diverse interpretazioni che, di volta in volta, l'amministrazione finanziaria e la giurisprudenza hanno fornito del disposto contenuto nel 2° comma dell'art. 11 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

La materia del contendere viene ben sintetizzata nella circolare dell'agenzia delle entrate, la n. 22/E del 6 marzo 2001, nella quale si legge: "Come noto l'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 ha stabilito che "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato". Sull'interpretazione della suddetta norma agevolativa si è instaurato un ampio contenzioso incentrato sul significato da attribuire alla locuzione "in ogni caso" usata dal legislatore¹".

L'amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che, se gli immobili in questione sono concessi in locazione, il reddito da dichiarare scaturisce dal confronto tra il reddito effettivo, opportunamente diminuito della percentuale deducibile², e la rendita catastale. Viceversa per i non locati, indipendentemente dalla categoria loro attribuita o attribuibile, in ogni caso si dovrebbe fare riferimento alla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria in cui sono collocati.

Tale orientamento non è stato, però, condiviso dai giudici della suprema Corte, i quali, con numerose sentenze, hanno sempre riconosciuto l'agevolazione, da ultimo ricordata, in entrambe le situazioni in argomento (immobile locato e non).

Con la nota n. 42935 del 25 febbraio 2000 e il comunicato stampa del 20 aprile 2000, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto superata la questione interpretativa in forza della sopravvenuta disciplina delle locazioni, recata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che, nel confermare la determinazione del reddito in base ai canoni di locazione, espressamente prevede, anche con riferimento agli immobili di interesse storico artistico, un'ulteriore riduzione del 30 per cento del canone pattuito in base agli accordi ivi contemplati. Di contro la giurisprudenza pressoché unanime sostiene che l'art. 11 secondo comma della legge n. 413 del 1991 deve essere inteso "come norma recante l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, [...] e che il riportato principio non può essere contrastato con apprezzamenti sull'opportunità della scelta legislativa,

NICOLA PALADINI

Praticante Ordine di Udine

né con dubbi sulla costituzionalità di essa, tenendosi conto che l'assegnazione di decisività al reddito catastale, anche in caso di maggiore entità del canone di locazione, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di agevolare i proprietari di quegli immobili e nell'obiettiva difficoltà di desumere dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione degli immobili medesimi"³.

2. Il quadro normativo prima dell'entrata in vigore della Legge n. 431/98

In questa disputa, il primo punto da chiarire, a parere di chi scrive, consiste nel valutare se, con l'emanazione nel 1998 della legge n. 431, fosse intenzione del legislatore abrogare implicitamente il disposto del secondo comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991. Come acutamente fa notare una nota di Confedilizia, la tesi ministeriale sembra trascurare totalmente il fatto che la legge 13 maggio 1999, n. 133, al suo art. 18, nel dettare le norme per la revisione dell'imposizione fiscale sui fabbricati, fa espressamente salvo, per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, il principio stabilito dall'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, confermando, in questo modo, la piena operatività della norma in esame anche dopo l'entrata in vigore della legge 431/98⁴.

Confermata la validità delle disposizioni in oggetto è opportuno soffermarsi un istante sul significato da attribuire alla nozione di reddito contenuta nel disposto medesimo. Secondo l'art. 11, primo comma, lett. h) della legge n. 413 del 1991 "per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore di oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile è determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento". Subito dopo, con il secondo comma, precisa: "in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico [...] è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato".

Come si nota, quest'ultima definizione è estremamente ampia coincidendo necessariamente con la nozione di reddito imponibile espressa dal comma precedente, non potendo essere confusa con la nozione di "reddito medio ordinario" a causa della mancanza di ogni ulteriore specificazione. D'altra parte è proprio il tentativo del Fisco di voler interpretare in modo estremamente

puntuale, una definizione così tanto generica, a creare i maggiori dubbi o le maggiori perplessità. Altra questione riguarda la possibilità di applicare le disposizioni in esame agli stessi immobili quando costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. La domanda è lecita se si dà un'autonoma lettura del disposto contenuto nell'art. 11, secondo comma: la mancanza di ogni ulteriore specificazione, sufficiente di per sé ad ampliare l'ambito di applicazione della norma e la sua stessa approvazione successivamente all'entrata in vigore dell'art. 40 del Dpr. 917/86, potrebbero insinuare il dubbio che intenzione del legislatore fosse quella di agevolare il possessore dell'immobile vincolato, indipendentemente dalla natura del soggetto che lo detiene.

Anche in questo caso, tuttavia, non si può prescindere da una lettura della norma senza tenere conto del contesto in cui essa è inserita: l'art. 11, nel primo comma, alla lettera h), fissa alcune regole per la determinazione del reddito fondiario, mentre nel comma successivo fornisce ulteriori precisazioni nel tentativo di fissare una soglia massima all'imponibile "fondiario" per questa particolare categoria di beni.

In sostanza, quindi, le disposizioni appena citate, troveranno applicazione soltanto per quegli immobili, di interesse storico artistico, produttivi di reddito fondiario ai sensi del capo II, artt. 34 e segg. del DPR 917/86, mentre l'art. 40 continuerà a dispiegare i suoi effetti per tutti gli immobili (vincolati e non) che costituiscono comunque beni strumentali e/o merce.

Sulla base delle considerazioni appena svolte e prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, si poteva affermare che il disposto contenuto nell'art. 11, secondo comma, della legge n. 413 del 1991, costituisse una regola generale per tutti gli immobili vincolati, produttivi di reddito fondiario.

3. Il quadro normativo dopo l'entrata in vigore della Legge n. 431/98

Dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sulle locazioni abitative il quadro normativo si è fatto più confuso o complesso. L'art. 1 della legge in questione, con il secondo comma, estende agli immobili di interesse storico o artistico le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 13, quando locati secondo le modalità prescritte dal terzo comma dell'art. 2.

In base all'art. 8 "nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1998, n. 551 [...] il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 [...] determinato ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi [...] è ulteriormente ridotto del 30%".

SEGUE A PAGINA 12

¹ Cfr. Circolare ministeriale Agenzia Ent. Dir. Cent. del 6 marzo 2001, n. 22/e, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria BIG - CD ROM, Ipsoa;

² Vedi art. 129, comma 2°, D.p.r. 917/86;

³ Cfr. Sentenza Cassazione civile, sez. I, 18-03-1999, n. 2442.

⁴ Cfr. "Botta e risposta Ministero delle Finanze-Confedilizia sulla tassazione degli immobili storici vincolati dati in locazione", Confedilizia, www.confedilizia.it/immobili_storici.htm

Gli immobili storico-artistici

SEGUE DA PAGINA 11

Non era sicuramente intenzione del legislatore modificare in senso peggiorativo la disciplina fiscale di questi beni⁵ tuttavia l'applicazione letterale di tali disposizioni si traduce effettivamente in un maggior onere per i proprietari che intendono locare a canone concordato gli immobili in oggetto. Il problema, anche in questo caso, è quello di stabilire fino a che punto le nuove disposizioni possano conciliarsi con quelle in vigore precedentemente e fino a che punto siano con queste in contrasto.

La giurisprudenza sulla questione ha ormai assunto un indirizzo univoco: una recente pronuncia della Cassazione (la n. 12790 del 19 ottobre 2001) ha ribadito che in tema di imposte sui redditi, l'art.11, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 deve essere inteso come norma contenente l'*esclusiva ed esaustiva* disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alle più basse delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene ad un canone superiore, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art.1, comma 2, lettera a) della L. 9 dicembre 431⁶. Precisa, infatti, la suprema Corte che detta nuova normativa si pone "su un piano squisitamente civilistico, finalizzata all'apertura del mercato immobiliare locativo, e conseguentemente in alcun modo [...] sulla regolamentazione stabilita per gli immobili storici dall'art.11 della L. n. 413/91"⁶.

Meno drastiche e univoche sembrano invece le posizioni assunte dalla dottrina nel tempo. Secondo alcuni autori "è evidente, peraltro, che il riferimento alle disposizioni di cui all'art.8 delle L. n. 431/1998 e, quindi, alla determinazione del reddito basata sui canoni di locazione, è incompatibile con la previsione dell'art.11, comma 2, della L. n. 413/91, laddove dispone che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo"⁷.

Un'altra corrente di pensiero sembra invece condividere la posizione delineata dalla Corte, secondo la quale le disposizioni contenute nell'art.11, secondo comma della legge 413/91 avrebbero carattere esclusivo ed esaustivo a nulla rilevando il disposto dell'art.1, secondo comma, lett. a) della legge 431/98⁸. Questa posizione, tuttavia, a parere di chi scrive appare eccessivamente rigorosa, in quanto depriva di qualsiasi contenuto le disposizioni espressamente dettate dalla norma in questione con riferimento agli immobili di interesse storico o artistico⁹.

Accogliendo una simile impostazione si perviene all'assurdo che, senza un'esplicita abrogazione dell'art.11, secondo comma della legge 413/91, qualsiasi disposizione dettata dal legislatore "fiscale" in tema di immobili vincolati non potrebbe trovare applicazione in quanto mancante dei caratteri dell'esclusività ed esaustività così

come definiti dai giudici della suprema Corte. Ma una simile conclusione sarebbe di fatto in contrasto con il disposto dell'art.15 delle preleggi secondo il quale "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori [...] per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti [...]"¹⁰.

Per le ragioni esposte si ritiene che l'indirizzo espresso dall'Amministrazione Finanziaria sia eccessivamente estensivo mentre troppo restrittivo quello fatto proprio dalla giurisprudenza. L'orientamento più equilibrato, sempre a parere di chi scrive, appare allora quello già espresso da una minoranza della dottrina secondo il quale le disposizioni dell'art.11, secondo comma della legge 413/91 in quanto *incompatibili* con i dettami della nuova disciplina sulle locazioni degli immobili non troveranno applicazione qualora gli edifici di interesse storico o artistico siano dati in locazione ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 431/98. A questo punto, delineato il quadro normativo di riferimento non ci resta che tracciare brevemente la disciplina fiscale per questa particolare categoria di beni.

4. La tassazione di immobili detenuti da soggetti che non esercitano attività d'impresa

Sulla base delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, gli immobili di interesse storico e/o artistico, detenuti da soggetti che non esercitano attività d'impresa, concorrono a formare il reddito sotto forma di redditi fondiari, ai sensi dell'art. 34 del TUIR:

- per gli immobili non locati, sulla base della rendita catastale,
- per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431 del 1998, sulla base del maggior valore tra la rendita catastale e l'85% dei canoni di locazione, ridotti di un ulteriore 30% (quando ricorrano tutti i requisiti richiesti per legge¹¹),
- per gli immobili locati, sulla base del maggior valore tra la rendita catastale e l'85%, salvo quanto disposto dal citato art.11, comma 2 della L. 413/91 (e quindi in ogni caso il reddito sarà pari alla rendita catastale, determinata applicando la minore delle tariffe d'estimo, a nulla rilevando l'eventuale maggiore importo costituito dai canoni derivanti dalla locazione).

Sempre con riferimento agli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, in materia di imposizione diretta, l'art. 13 bis del D.P.R. 917/86 riconosce ai soggetti (persone fisiche) obbligati alla manutenzione, protezione o restauro degli immobili in questione, una detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a loro carico. Perché operino le predette agevolazioni, le spese di manutenzione, protezione o restauro devono:

- risultare obbligatoriamente per legge, ovvero necessarie in base ad apposita certificazione rilasciata dalla competente

soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

- essere previamente riconosciute congrue da parte del competente ufficio tecnico erariale.

5. La tassazione degli immobili detenuti da soggetti che esercitano attività d'impresa

Quando gli immobili sono posseduti da imprese, sembra opportuno operare la seguente distinzione:

- immobili merce;
- immobili strumentali;
- immobili patrimoniali.

Ai sensi dell'art. 57 del TUIR, gli immobili merce e gli immobili strumentali concorrono a formare il reddito di impresa sulla base dei costi e dei ricavi effettivi, mentre gli immobili patrimoniali concorrono a formare il reddito secondo le regole proprie dei redditi fondiari.

Tra gli immobili "merce" si comprendono quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Gli immobili patrimoniali costituiscono invece una categoria residuale nella quale confluiscono gli immobili che non rivestono, per una data impresa, il carattere della strumentalità, né costituiscono beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Dall'art.57 del TUIR si evince che, nella determinazione del reddito, le imprese che possiedono immobili patrimoniali devono procedere nel seguente modo:

- considerare non deducibili i costi (ammortamento e spese di gestione in genere);
- inserire tra le componenti positive di reddito di impresa il reddito prodotto dall'immobile determinato secondo le norme proprie dei redditi fondiari (comparazione tra rendita catastale ed eventuali canoni di locazione).

IN PRECEDENZA ABBIAMO tuttavia affermato che le disposizioni contenute nell'art.11, secondo comma della L. 413/91 trovano applicazione limitatamente agli immobili produttivi di reddito fondiario, per cui sulla base di questa considerazione si può concludere che:

- quando un immobile di interesse storico o artistico costituisce un bene strumentale, o un bene al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorre a formare il reddito mediante l'analitica contrapposizione dei ricavi e dei costi effettivi, non ponendosi questioni particolari rispetto alla disciplina generale prevista per gli immobili d'impresa;
- quando un immobile di interesse storico o artistico costituisce un bene patrimoniale, concorre a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie del reddito fondiario; inoltre, ai sensi dell'art.65 comma 2 lett. c ter) del TUIR, le spese di manutenzione eseguite su tali immobili sono deducibili dal reddito d'impresa, in deroga alla generale indeducibilità prevista dall'art. 57 comma 2 del TUIR per i componenti negativi di reddito relativi ad immobili patrimoniali, purché risultino da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero dei Beni culturali e ambientali.

⁵ Cfr. VALERIA MASTROIACOVO, *Le locazioni degli immobili di interesse storico o artistico*, Rassegna tributaria, 2/2002, pag.576, nota 7;

⁶ Cfr. MASTROIACOVO, *Le locazioni*, op. cit., pag. 579;

⁷ Cfr. MAURIZIO FERRI, GABRIELE TROISE, *Immobili con vincolo storico, artistico e culturale*, il Fisco, 33/2002, pag.10237;

⁸ Cfr. M. CANTILLO, *Gli incentivi fiscali nel sistema della nuova legge sulle locazioni di immobili ad uso abitativo*, in Rassegna Tributaria, 6/2000, pag.1708, nota 16;

⁹ Secondo la stessa Cassazione, "nell'interpretazione della legge, a meno che il significato letterale sia tale da escludere ogni altro significato, non può attribuirsi al legislatore di aver avuto l'intenzione di porre in essere un testo legislativo privo di contenuto normativo immediato". (Cass. 9 novembre 1981, n.5927). Cfr. GABRIELE PESCATORE, CESARE RUPERTO, *Codice civile annotato*, undicesima edizione, tomo I, Milano Giuffrè, 2000, pag.32;

¹⁰ Si consideri, inoltre che "L'art.12 delle preleggi stabilisce che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese: a) dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; b) dalla "intenzione del legislatore (interpretazione teleologica). La legge va, dunque, interpretata alla lettera, senza possibilità per l'interprete di attribuirle liberamente un senso, e va interpretata secondo l'intenzione del legislatore: l'interpretazione teleologica potrà successivamente dar luogo anche ad una interpretazione restrittiva ma non fino al punto di privare di qualsiasi significato il testo in essa contenuto. E questo criterio di interpretazione letterale riflette chiaramente il più volte ricordato principio della *statualità* del diritto, impone al giudice di attenersi strettamente al diritto posto con la legge dello Stato, impedendogli di erigersi egli stesso, in sede di libera interpretazione della legge, a creatore del diritto". Cfr. FRANCESCO GALGANO, *Diritto privato, settima edizione*, CEDAM, Padova, 1992, pag.59. E ancora, che "La ricerca della *ratio legis* costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata della norma qualora questa, *sia pure contro la intenzione del legislatore*, abbia un inequivocabile significato". (Cass. 7 aprile 1983, 2454). E che, "il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art.12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo; non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa. (Cass. 13 aprile 1996, n.3495). Cfr. PESCATORE, RUPERTO, *Codice*, op. cit., pag.33;

¹¹ Immobili siti in comuni ad alta intensità abitativa, contratti stipulati o rinnovati a seguito di accordo definito in sede locale nel rispetto dei criteri indicati da apposita regolamentazione.

ICI: l'edificio parrocchiale sfugge al prelievo

Una lucida interpretazione del concetto di pertinenza "assolve" l'ex canonica dal tributo

Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sez. VII, sentenza n. 665/07/02 del 2 novembre 2002 (25 novembre 2002) – (Pres. Zermian-Rel. Marchesini-Forte.)

La parrocchia di San Valentino in San Vito di Leguzzano (c.f.: 92002870241), in persona del parroco pro-tempore, sac. Fontana Luigi, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento in rettifica n. 2001-02808 del 19/09/2001 e n.2001-02809 del 19/09/2001 relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 1998 e 1999, emessi dal Comune di San Vito di Leguzzano, settore tributi, notificati il 13/10/2001. L'imposta ICI emergente è pari a lire 754.000 e a lire 829.000 rispettivamente per gli anni 1998 e 1999, oltre gli interessi maturandi e concerne un bene immobile, adibito a canonica, censito nel comune censuario di San Vito di Leguzzano alla sezione U, foglio 3, particella n.197, sub.3, categoria A/3, rendita catastale lire 1.035.000.

Motivi del Ricorso

La parte ricorrente censura l'operato dell'ufficio con i seguenti principali motivi:

- Le "pertinenze" degli edifici destinati esclusivamente all'esercizio del culto non possono essere limitate solamente alle sacrestie, e l'esenzione dall'imposta diretta e indiretta spetta, in buona sostanza, alla parrocchia a prescindere dalla destinazione esclusiva delle pertinenze all'esercizio del culto (articolo 23, comma 1, lettera b) della legge 30/12/1991 n.413; ris. min. 12/12/1992, n.9/1178 in materia di ISI; articolo 33, comma 3 del DPR. 22/12/1986, n.917; articoli 8 e 19 della Costituzione);
 - I beni immobili assoggettati all'ICI, di cui le parrocchie godono del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, sono quelli concessi in locazione, ad eccezione di quelli concessi (in locazione) ad enti non commerciali per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.504/1992, e cioè gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) del DPR. n.917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20/05/1985, n.222 (si tratta delle attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).
- La parte ricorrente, previa richiesta di discussione della vertenza in pubblica udienza,

MICHELE SONDA

Ordine di Bassano del Grappa

ANNALISA ZANIN

Praticante Ordine di Bassano del Grappa

conclusivamente, chiede l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento, in quanto nell'unità immobiliare di cui è causa viene espletato e realizzato <pur non essendo, ora, precariamente usufruita dal parroco, quale abitazione>, gli altri fini istituzionali propri dell'ente ecclesiastico.

Il comune di San Vito di Leguzzano si è costituito deducendo principalmente quanto segue:

- La casa canonica non è esente da icipi, ex articolo 7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 504/1992 (il quale statuisce che sono esenti dall'imposta icipi i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione" e loro pertinenze"), in quanto la canonica non è da considerare pertinenza dell'edificio di culto (articolo 817, cod. civ.; Cassazione: n. 3313/1983; n.6671/1984; articolo 8 del DPR. n.1142/1949);
- La casa canonica non è esente dall'icipi, ex articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.504/1992 (il quale sancisce l'esenzione dall'icipi degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del DPR. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20/05/1985, n.222), in quanto manca l'utilizzo e la destinazione esclusiva a tali attività, stante il classamento nella categoria A/3 (=abitazione di tipo economico) ed il mancato utilizzo, quale canonica, a decorrere dal 28/08/1985.

Il comune, conclusivamente, chiede il rigetto del ricorso, la conferma dell'atto impugnato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

All'odierna pubblica udienza, le parti insistono per l'accoglimento delle loro rispettive richieste.

Motivi della decisione

La Commissione, visti gli atti di causa, osserva: Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa <articolo 1.2 D.Lgs. n.504/1992>.

Ai fini dell'icipi, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza

<articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.504/1992 citato>.

Soggetti passivi dell'icipi sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi beni immobili <articolo 3.1 D.Lgs. n.504/1992 citato>.

Sono esenti dal versamento icipi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra questi enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura <articolo7, comma 1, lettera a) D.Lgs. 504/1992>.

Sono esenti dall'icipi altri fabbricati con destinazione ad usi particolari e specifici (culturali, esercizio del culto, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e simili) <articolo 7, comma 1, lettere da b) a i) D.Lgs. n.504/1992>.

L'articolo 7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.504/1992 citato statuisce che sono esenti dall'icipi i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.

Tra le "cose" destinate ad una funzione comune può sussistere un rapporto

che è quasi di gerarchia funzionale, nel senso che alcune servono in modo sostanziale ed essenziale alla funzione stessa, mentre altre servono soltanto per completare, per ornare o per rendere possibile l'uso delle prime. Le prime si dicono "principali"; le seconde "accessorie".

Vi sono dei casi in cui la cosa accessoria non soltanto è distaccata materialmente dalla principale al servizio della quale è destinata, ma è anche suscettibile, se presa separatamente, di assolvere ad una sua funzione e di avere una sua particolare individualità. In questi casi, più che di cose accessorie, si parla di "pertinenze", che il legislatore definisce come quelle cose, non materialmente unite alla principale, bensì "destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (articolo 817.1 c.c.)" <Fanelli: Istituzioni di diritto privato, Società editrice Dante Alighieri, Milano, 1958>.

La "pertinenza", fenomeno giuridico regolato dagli articoli 817, 818 e 819 del codice civile, consiste in un legame non materiale ma solo economico e giuridico, per cui una cosa, senza perdere affatto la sua individualità e senza subire modificazioni, è destinata in modo durevole al servizio o all'ornamento di altra cosa.

Il concetto di pertinenza, di origine medievale, venne regolato nel diritto specialmente per l'esigenza di non separare dal fondo (rustico) gli strumenti necessari alla sua economia e alla sua gestione.

La stessa comprensione del "servizio" della cosa principale, oggi, è più vasta, e si estende anche al solo aumento della produttività del bene prin-



ICI: l'edificio parrocchiale

SEGUE DA PAGINA 13

cipale, e il concetto si è allargato oltre le pertinenze agrarie.

C'è una pertinenza industriale, che si riscontra negli stabilimenti dell'azienda, una pertinenza navale, con l'infinità degli elementi per il funzionamento di un natante, una pertinenza "sacra", una pertinenza edilizia, e così via <Trabucchi: *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1978>. Dal quadro normativo illustrato deriva che l'immobile, ad uso "canonica", di proprietà della parrocchia di San Valentino in San Vito di Leguzzano (c.f.:92002870241), catastalmente censito nel comune censuario di San Vito di Leguzzano al foglio 3, particella 197, sub-, categoria A/3, classe 1, vani 11.5, RCL 1.035.000, è esente dall'imposta comunale sugli immobili, ex articolo 7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.504/1992, in quanto "pertinenza" di fabbricato destinato esclusivamente all'esercizio di culto <articolo 23, comma 1, lettera b) della legge 30/12/1991, n.413; articolo 33, comma 3 del D.P.R. 22/12/1986, n.917; articolo 7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 30/12/1992, n.504>.

Nella casa canonica sono espletati e realizzati <pur non essendo, allo stato, precariamente usufruita dal parroco, quale abitazione, in quanto il parroco pro tempore ha, oltre alla parrocchia *de qua*, altre (parrocchie) in cura d'anime>, gli altri fini istituzionale propri dell'ente di culto, segnatamente: gli uffici parrocchiali; la cura delle anime della parrocchia; l'archivio storico parrocchiale, costituito da tutti e cinque i libri cosiddetti "canonici", e cioè: i libri dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, dello stato delle anime e dei morti; il deposito e la custodia dei paramenti sacri; la tenuta e la raccolta dei testi sacri; l'insegnamento della catechesi agli adulti e ai ragazzi; la "lectio divina"; il gruppo azione cattolica adulti; il gruppo animatori delle scuole medie e superiori; il gruppo San Vincenzo De' Paoli; i gruppi ACR; le assemblee del consiglio pastorale; le riunioni del consiglio di amministrazione della chiesa; e altre simili attività istituzionali ed ecclesiali. Tali eventi e fatti non sono contraddetti o contrastati dal difensore del comune, in sede di udienza. Alla luce delle considerazioni ed osservazioni svolte, il ricorso va accolto.

Sussistono giusti evidenti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, data la natura in concreto della controversia.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara la nullità degli avvisi di accertamento impugnati ai fini ICI n.2001-02809 (anno 1999) e 2001-02808 (anno 1998) del 19/09/2001. Dichiara compensate le spese di giudizio.

Vicenza, così deciso in pubblica udienza il 02 novembre 2002.

La curiosa sentenza in commento, con cui i giudici tributari di merito vicentini risolvono in maniera esauriente e rigorosa la questione delle tassazioni ICI di un'ex canonica, offre lo spunto per proporre alcune riflessioni sul concetto di pertinenza, il suo regime giuridico e i risultati del predetto inquadramento civilistico sull'imposizione immobiliare locale.

Il ragionamento giuridico sul quale poggia la sentenza prende avvio dalla previsione normativa che garantisce l'esenzione dall'ICI agli immobili destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze (art. 7, comma d), D.Lgs. 504/92). Il dato normativo appare subito chiaro: le pertinenze di un fabbricato esclusivamente destinato al culto

non sono assoggettabili a tassazione.

La questione, se da un lato sembra immediatamente risolta, presenta risvolti problematici sul versante interpretativo circa il concetto di pertinenza: termine giuridico, per la verità, molte volte equivocado.

Secondo l'ente impositore, il quale si esprime principalmente sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di legittimità, la canonica non può essere considerata pertinenza dell'edificio di culto. Tanto più che, nello specifico, l'edificio non fu più adibito a tale uso fin dal 1985, e quindi, in concreto, non si trattava di una canonica, ma di un generico edificio parrocchiale.

Ai sensi dell'art. 817 del c.c. una cosa può definirsi pertinenza quando è posta durevolmente, anche se non permanentemente, a servizio o ad ornamento di un'altra. La destinazione deve essere tale da subordinare funzionalmente la cosa accessoria a quella principale. Inoltre tale legame può anche non essere assoluto (quindi parziale), ma in ogni caso deve essere attuale, tale quindi da configurare un'immediata connessione funzionale, e non meramente potenziale. Secondo il principio d'attrazione stabilito dall'art. 818 del c.c., le vicende giuridiche della cosa principale coinvolgono anche la pertinenza, se non diversamente disposto per mezzo di un'inequivoca manifestazione di volontà, anche non scritta. Il ragionamento logico-giuridico che ha portato i giudici di merito a "cassare" l'impugnato atto d'accertamento è di particolare interesse in considerazione dei seguenti aspetti:

1. Interpreta i concetti di cosa principale e accessoria in termini di gerarchia funzionale: mentre la cosa principale è sostanziale ed essenziale alla funzione, il bene accessorio è un utile (e sovente indispensabile) completamento;
2. Prospetta chiaramente la possibilità che la cosa accessoria, anche materialmente distaccata dalla principale, assolva autonomamente ad una propria funzione e sia dotata di una sua individualità;
3. Individua nel legame giuridico ed economico, e non materiale, l'elemento qualificante del rapporto tra le cose.

Sulla scorta di tali principi è facile rilevare che l'edificio parrocchiale è subordinato all'edificio di culto, dato che ne permette il pieno completamento funzionale. Inoltre esso, sebbene sia dotato di propria autonomia, è impiegato per le attività istituzionali della parrocchia, e quindi rappresenta, a tutti gli effetti, una pertinenza. In effetti, la giurisprudenza di Cassazione proposta dal Comune a suffragio alla propria pretesa impositiva (sentenze n. 3313/83 e 6671/84), non appare pertinente al tema di causa.

Nelle predette decisioni, infatti, i supremi giudici sancirono un principio, peraltro già evidente nell'art. 817 del codice civile, secondo il quale sussiste un vincolo pertinenziale tra due cose (l'una a servizio dell'altra) quanto l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di quest'ultima (l'utilità deve quindi procedere verso il bene principale e non verso il proprietario dello stesso). Nella prima sentenza si precisò che, per decidere se un bosco sia accessorio di un podere, non ci si può basare sulla circostanza che il mezzadro di quest'ultimo si serva della legna del bosco, ma è necessario che il bosco sia privo di una sua autonomia in relazione alla limitata estensione territoriale dello stesso in rapporto alla superficie complessiva del podere.

Nella seconda decisione i giudici di legittimità stabilirono che non costituisce pertinenza di una farmacia l'appartamento che il proprietario della stessa ha predisposto come sua abitazione per raggiungere più rapidamente il posto di lavoro.

Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

BASSANO DEL GRAPPA

Alferio Crestani

VIA N. TOMMASEO, 44 - 36061 BASSANO (VI)

Tel. 0424-521554 FAX 227636

email crestud@keycomm.it

BELLUNO

Angelo Smanioto

PIAZZA MARTIRI, 8 - 32100 BELLUNO

Tel. 0437-948262 FAX 948575

email asprosm@tin.it

BOLZANO

Sergio Tonetti

C.SO ITALIA,13/M - 39100 BOLZANO

Tel. 0471-284666 FAX 283528

email sergio.tonetti@bw-partner.it

GORIZIA

Davide David

PIAZZA MATTEOTTI 11/16 - 33100 UDINE

Tel. 0432-204435 Fax 0432-288547

email qsdavid@tin.it

PADOVA

Ezio Busato

PIAZZA DE GASPERI, 12 - 35131 PADOVA

Tel. 049-655140 FAX 655088

email busatost@tin.it

PORDENONE

Eridania Mori

VIA G. CANTORE, 21 - 33170 PORDENONE

Tel. e FAX 0434-541790 email eridmori@tin.it

ROVIGO

Filippo Carlin

VIA MAZZINI, 241 - 45014 PORTO VIRO (RO)

Tel. 0426 - 365364 FAX 631968

email filippocarlin@studiocarlin.it

TRENTO

Claudio Erspamer

VIA BRENNERO, 32 - 38100 TRENTO

Tel. 0461- 430000 FAX 828022

email fronzass@tin.it

TREVISO

Germano Rossi

SOTTOPORTICO BURANELLI, 27

31100 TREVISO

Tel. 0422-583200 FAX 583033

email faldini.rossi@tin.it

TRIESTE

Michele D'Agnolo

VIA DELLA ZONTA, 2 - 34122 TRIESTE

Tel. 040-763535 FAX 763518

email md@saed.it

UDINE

Carlo Molaro

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 - 33100 UDINE

UDINE

Tel. 0432 - 294880 FAX 26863

email stassmp@tin.it

VENEZIA

Luca Corrà

VIA MESTRINA, 62/B - 30170 VENEZIA-MESTRE

MESTRE

Tel 041-971942 FAX 980015

email corscky@gpnet.it

VERONA

Gianluca Cristofori

VIA SPONTINI, 1 - 37131 VERONA

Tel. 045-8400505 FAX 524296

email verona@crisfori-partners.com

VICENZA

Adriano Cancellari

VIA DEGLI ALPINI, 21 - 36040 TORRI DI

QUARTESOLO Tel. 0444-381912 FAX

381916

email cancellari@euraudit.it

Segreteria

Maria Ludovica Pagliari

(Segretaria di Redazione)

VIA PARUTA, 33/A - 35126 PADOVA

Tel. e FAX 049-757931

SAS: trattamento tributario delle perdite

Premessa

La scarsa (o nulla) correlazione tra disciplina civilistica e fiscale ha da sempre comportato difficoltà interpretative. Ne è una esemplificazione il caso delle perdite subite da società costituite con la forma di accomandita semplice.

Nella società in accomandita semplice (art. 2313 c.c.) ci sono:

* *soci accomandanti*: rispondono limitatamente alla quota conferita;

* *soci accomandatari*: rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Secondo il dettato civilistico, quindi, i soci accomandanti si accollano un'eventuale perdita solo fino alla concorrenza della quota conferita, mentre gli accomandatari rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

Nel campo fiscale occorre capire in che misura le perdite prodotte in capo ai soci possano essere imputate nei loro redditi personali in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare, il problema si pone unicamente per le perdite che eccedono il patrimonio sociale, cioè per quella parte di perdite che non trova integrale copertura né tramite l'utilizzo di riserve e fondi iscritti in bilancio, né nel capitale sociale in senso stretto. Posto che la quota di perdite eccedenti il patrimonio sociale vanno imputate ai soli soci accomandatari (secondo il dettato dell'art. 2313 c.c.), ci si chiede se sia possibile dedurre le stesse integralmente oppure *pro-quota*, come sembra invece suggerire un'interpretazione letterale dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986. Le norme di riferimento sono appunto l'art. 8, comma 2 e l'art. 5 (in quanto espressamente richiamato dallo stesso art. 8) del TUIR¹.

Nozione di perdita e di capitale sociale

Occorre innanzitutto chiarire i concetti sottostanti ai termini *perdita* e *capitale sociale*, termini che il legislatore fiscale usa in modo improprio creando commistione tra concetti civilistici e fiscali.

Per quanto riguarda la *perdita*, si deve distinguere tra perdita civilistica e perdita fiscale. La prima è quella che risulta dal conto economico. La seconda è quella determinata applicando i criteri di valutazione fiscali alle poste in bilancio, con le variazioni in aumento o in diminuzione all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, ex art. 52 del TUIR. La dottrina è concorde nell'affermare che l'interpretazione più corretta sia quella di considerare la *perdita fiscale*, e ciò in base al fatto che il termine si trova ricompreso nel *corpus* di norme deputato a disciplinare le imposte sul reddito e quindi la nozione di perdita propria del testo unico.

IVAN GALLICO

Praticante Ordine di Vicenza

In particolare, il problema si pone unicamente per le perdite che eccedono il patrimonio sociale, cioè per quella parte di perdite che non trova integrale copertura né tramite l'utilizzo di riserve e fondi iscritti in bilancio, né nel capitale sociale in senso stretto

Per quanto riguarda la nozione di *capitale sociale* si ritiene che l'interpretazione più adeguata sia quella di *patrimonio netto*, in quanto la perdita intaccherà dapprima (ed eventualmente esaurirà) le riserve e i fondi finché capienti, e solo successivamente eroderà il capitale. Ciò lo si desume anche dalla normativa societaria; l'art. 2303 c.c. vieta la distribuzione di utili finché il capitale eroso da perdite pregresse non venga reintegrato o ridotto in misura corrispondente. E' palese, quindi, che la perdita che va ad intaccare il capitale è solo quella che eccede le riserve e gli altri fondi, altrimenti, estremizzando il tutto, ci si troverebbe a non poter distribuire utili nel caso di riserve ancora capienti (o, per assurdo, di utili

portati a nuovo dall'esercizio precedente) e di perdita minima. **In conclusione, per perdita si considera quella fiscale, mentre in luogo di capitale sociale si dovrà leggere patrimonio netto.**

Attribuzione della perdita eccedente il patrimonio netto

L'art. 8, comma 2, secondo periodo del TUIR lascia spazio a due divergenti orientamenti; il primo è quello della deduzione integrale della perdita eccedente il patrimonio netto tra i soci accomandatari (o all'unico socio accomandatario), portando in tal modo in deduzione anche la parte di perdita che sarebbe stata di competenza degli accomandanti se non fossero responsabili limitatamente; il secondo, quello della deduzione "limitata" e cioè *pro-quota*, lasciando però sul campo una quota di perdita per così dire "*perduta*" (tesi finalmente sconfessata dalla stessa amministrazione finanziaria).

Un semplice esempio.

S.a.s. con capitale sociale di 100 e fondi e riserve di 40. 4 soci (A, B, C, D) con le seguenti quote di capitale conferito:

A, accomandatario con quota di 45 (45%)

B, accomandatario con quota di 35 (35%)

C, accomandante con quota di 10 (10%)

D, accomandante con quota di 10 (10%).

Nell'esercizio n si realizza una perdita (fiscale) di 200, superiore sia al solo capitale sociale che al patrimonio netto. Vediamone l'imputazione nelle due tabelle a piè di pagina.

SEGUE A PAGINA 16

Deduzione integrale Soci	Perdita nei limiti del P.N.	Perdita eccedente il P.N.	Totale perdita imputata ai soci
A	63 (140*0,45)	33,75	96,75
B	49 (140*0,35)	26,25	75,25
C	14 (140*0,10)	-	14
D	14 (140*0,10)	-	14
Totale	140	60	200

Deduzione limitata Soci	Perdita nei limiti del P.N.	Perdita eccedente il P.N.	Totale perdita imputata ai soci
A	63 (140*0,45)	27 (60*0,45)	90
B	49 (140*0,35)	21 (60*0,35)	70
C	14 (140*0,10)	-	14
D	14 (140*0,10)	-	14
Totale	140	48	188

¹ Art. 8, comma 2: Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'art. 5, (...), si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

Art. 5, comma 1: I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

SAS: trattamento tributario delle perdite

SEGUE DA PAGINA 15

Nel caso di deduzione limitata delle perdite, la quota totale effettivamente imputata nei redditi personali dei vari soci è di 188 e non di 200; la differenza (12) risulta costituita da perdite neutrali sotto l'aspetto fiscale. Ciò non si verifica, invece, nel primo caso, in quanto la perdita totale eccedente il P.N. (60) viene interamente imputata ai soci accomandatari, seppur rispettando il criterio di ripartizione imposto dall'art. 8, comma 2, secondo periodo (e quindi, nell'esempio, 33,75 al socio A e 26,25 al socio B).

Risoluzione Ministeriale 4 ottobre 2001 n. 152/E

La risoluzione ministeriale è subentrata in completo favore della deducibilità integrale delle perdite eccedenti il P.N., confermando dottrina e parte della giurisprudenza². L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza di interpello ordinario, ha chiarito che le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale possono essere

imputate ai soli soci accomandatari, avvalorando la risoluzione con talune motivazioni alquanto convincenti. Tra queste è stato evidenziato che in ogni tipologia di società le perdite sono interamente deducibili e, di conseguenza, non vi è motivo di ritenere perché ciò debba essere escluso per l'accomandita semplice, anche alla luce del fatto che gli accomandatari sono gli unici soci che possono subire le perdite superiori al capitale sociale (*patrimonio netto*). Inoltre, se non si ammettesse l'imputazione integrale della perdita, si violerebbe il principio della parità di trattamento tra soci della s.n.c. e quelli della s.a.s. sancito dall'art. 2318 c.c.; infatti, i soci della s.n.c. risulterebbero avvantaggiati in quanto potrebbero dedurre le perdite totalmente, anche in misura superiore al capitale sociale. Da ultimo, sarebbe violato altresì il principio della trasparenza degli utili e delle perdite vigente ai fini IRPEF; infatti, dal momento che il contribuente deve dichiarare i redditi percepiti nella sua interezza (la sua situazione positiva), deve allo stesso modo poter dichiarare la propria situazione

negativa, anche questa nella sua complessità. Ricordiamo che, in base all'art. 8 comma 1 del TUIR, quando si proceda alla determinazione del reddito complessivo, le perdite d'impresa (in contabilità ordinaria) non possono essere compensate con redditi di altre categorie di cui all'art. 6. La parte eventualmente non compensata nell'esercizio può però essere riportata negli esercizi successivi, ma non oltre il 5°, e compensata solo con redditi della stessa categoria e cioè d'impresa. Se tali perdite sono realizzate in uno qualsiasi dei primi tre esercizi d'impresa sono rinviabili anch'esse negli esercizi successivi, ma senza limiti temporali (art. 8, comma 3, TUIR).

Conclusioni

L'Agenzia delle Entrate si è schierata chiaramente in favore della tesi della deducibilità integrale della perdita eccedente il P.N. nei redditi personali dei soci accomandatari. Si condivide totalmente questa impostazione che si pone in linea con la dottrina maggioritaria e con numerose commissioni tributarie.

² In tal senso, Leo, Monacchi, Schiavo, *La imposte sui redditi nel testo unico*, 1996, pag. 123; Meneghetti, *Vademecum per i soci in partecipazione*, in "Il Sole-24ore" del 4 giugno 2001. Per la giurisprudenza si veda: Commissione tributaria regionale della Toscana, sent. N. 167 del 20 ottobre 1997; Commissione tributaria provinciale di Mantova, sent. N. 404 del 9 dicembre 1996. In senso contrario, Commissione tributaria provinciale di Alessandria, sent. N. 14 del 14 febbraio 2001; Commissione tributaria provinciale di Salerno, sent. N. 226 del 31 luglio 1997; Commissione tributaria provinciale di Milano, sent. N. 114 del 5 maggio 1998.

“Sintesi 2000”

Sostegno alle imprese nel processo di internazionalizzazione

SEGUE DA PAGINA 2

(struttura, politica fiscale, variabili congiunturali)

- * **commercio internazionale** (con sezione relativa all'interscambio con l'Italia)
- * **bilancia dei pagamenti e debito estero**
- * per ciascuna delle tre precedenti sezioni un'ampia ed esauriente scelta di dati ed indici raffrontati con quelli relativi a 1,2,3,5,10, anni precedenti e stima dell'anno successivo.
- * **commento**: è l'analisi attenta ed accurata effettuata dall'analista che accompagna l'utente nella comprensione e valutazione dei dati esposti e nell'informazione circa le problematiche politiche, economiche e finanziarie del paese;

I dati statistici sono forniti da alcuni dei nomi più prestigiosi del settore (Fondo Monetario, Banca Mondiale, Economist Intelligence Unit, ecc.)

ASSISTENZA ALLA CLIENTELA

Viene fornita dall'Ufficio di Rappresentanza della società a Hong Kong. L'attività è quella tradizionale degli uffici di rappresentanza di istituzioni creditizie, ma con una forte propensione all'assistenza della clientela delle stesse.

Per quanto concerne le banche, l'ufficio svolge le seguenti attività:

- * supporto nell'impostare e/o razionalizzare i propri rapporti di corrispondenza e ricerca di partner per accordi particolari di collaborazione

- * promozioni dei servizi e prodotti delle banche utenti
- * interventi presso le banche locali per la canalizzazione dei pagamenti
- * interventi presso corrispondenti per la sistemazione di problematiche di natura bancaria in genere e di pratiche incagliate
- * monitoraggio del mercato per l'individuazione e la segnalazione di nuovi servizi e prodotti offerti dalle istituzioni creditizie e finanziarie locali

Per la clientela delle banche, l'ufficio offre assistenza per

- * Studi di mercato
- * Visita alle principali fiere e manifestazioni

- * Missioni economiche
 - * Analisi di mercato per settore merceologico
 - * Segnalazioni di opportunità commerciali
 - * Promozione commerciale di prodotti italiani da esportare
 - * Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento per aziende italiane
 - * Informazioni commerciali e finanziarie su aziende locali
 - * Risoluzione di problemi logistici in genere (ricerca di locali e uffici, messa disposizione delle strutture per incontri, ricerca di interpreti, assistenza legale e simili)
 - * Organizzazione, di missioni economiche per conto di Associazioni di categoria, Enti e Consorzi
- e quant'altro possa emergere nel tempo come

utile e conveniente per le banche utenti o la loro clientela.

L'ufficio di Hong Kong copre per competenza la "grande Cina" (Repubblica Popolare, Hong Kong, Macao, Taiwan), ed i principali paesi dell'area Asia-Pacifico (Corea, Filippine, Giappone, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam).

Il personale attualmente in forza presso l'Ufficio di Hong Kong ha operato per oltre dieci anni nell'interesse di istituzioni bancarie italiane, assimilandone la mentalità e maturando la necessaria esperienza per fornire un servizio di elevata qualità; parla correntemente l'italiano e l'inglese ed è in grado di assistere i clienti sia in cinese mandarino che cantonese.

In un momento congiunturale particolare, nel quale diverse aziende cercano nuovi sbocchi all'estero, al di fuori delle mete tradizionali, aspettandosi dal sistema bancario una adeguata assistenza, l'attuale struttura, snella ed efficiente consente di offrire un servizio di livello elevato, in grado di soddisfare la clientela più esigente.

L'esperienza maturata ed un continuo attento monitoraggio delle tendenze del mercato non escludono infine la possibilità di allargare l'attuale struttura ad altre piazze di significativa importanza per lo sviluppo commerciale.

Roberto Bianchi

Direttore di Sintesi 2000
Gruppo Veneto Banca

Falso in bilancio, soglie di punibilità e danno patrimoniale

Premessa. 1) Le soglie quantitative del 5 e 1 percento. 2) La soglia del 10 percento per le valutazioni estimative. 3) L'alterazione sensibile. 4) Il danno patrimoniale

Premessa

La norma che ha novellato fra l'altro gli artt. 2621 e 2622 del codice civile è contenuta nel Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002.

La novella è caratterizzata dall'abbandono della cosiddetta tecnica del rinvio. Per quanto possibile la norma incriminatrice risulta ora svincolata dalla matrice civilistica di riferimento. La nuova linea guida dell'intervento penale pare essere la previsione di una risposta sanzionatoria differenziata a seconda del verificarsi o no di un danno ai destinatari della comunicazione e, per quanto riguarda il bene giuridico tutelato, non pare più possibile una lettura in chiave plurioffensiva del delitto di false comunicazioni sociali¹. L'intervento penale risulta ora polarizzato sulla sola tutela del bene-finale-patrimonio².

La fattispecie oggettiva di false comunicazioni sociali si caratterizza ancor oggi per l'alternatività della condotta: la prima prevede l'esposizione "di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni", la seconda "l'omissione di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge"³. Entrambe devono riguardare la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene"

Dal punto di vista oggettivo deve riscontrarsi una attitudine ingannatoria della condotta⁴; dal punto di vista soggettivo deve sussistere "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e il "fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto"⁵.

L'interesse dei destinatari dell'informazione societaria a conoscere anche in quale modo il risultato di esercizio si sia formato stava alla base, insieme all'interesse collettivo alla trasparenza, della punibilità del c.d. falso qualitativo.

MASSIMO LANFRANCHI
Ordine di Udine

La dottrina⁶ ritiene che la riforma abbia notevolmente ridotte le *chances* di sopravvivenza di tale fattispecie di illecito. Se così è, si potrebbe ritenere anche che accorpamenti di voci di bilancio e compensazioni di partite non costituiscano più materia penale.

1) Le soglie quantitative del 5 e 1 percento

La legge di riforma degli artt. 2621 e 2622 c.c. ha introdotto soglie quantitative per l'individuazione del limite di rilevanza penale delle false comunicazioni sociali. Dette soglie sono state determinate in misura non superiore al cinque percento del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte o dell'uno percento del patrimonio netto. Alterazioni del risultato di bilancio al di sotto delle due soglie indicate comportano in ogni caso la non punibilità dei fatti.

La prima delle due soglie di legge prevede il confronto tra l'effetto prodotto sul bilancio dalle falsità o omissioni e cioè la variazione del risultato economico dell'esercizio (al lordo delle imposte) e l'ammontare pari al cinque percento del risultato economico che si sarebbe ottenuto se non vi fossero introdotte le predette falsità od omissioni⁷.

Il procedimento tecnico di confronto presuppone che venga innanzi tutto determinato il risultato economico dell'esercizio corretto e cioè, quantomeno, quello che non contiene le falsità od omissioni individuate nel capo di incolpazione⁸. Ottenuto tale risultato economico corretto si potrà calcolare il suo cinque percento e altresì calcolare la differenza tra i risultati economici falso e corretto e cioè la variazione richiesta dalla legge. Il confronto tra la variazione (in valore assoluto) e il cinque percento del risultato economico lordo corretto consente di stabilire se il fatto sia escluso da punibilità.

Eguale procedimento sarà seguito per l'individuazione della seconda soglia esimente dell'uno percento del Patrimonio Netto.

Il contabile dà per scontato che la variazione del risultato economico di esercizio ricercata dalla

legge sia una variazione riferita al bilancio complessivamente ed unitariamente inteso e non una variazione riferita solo alla situazione patrimoniale oppure solo al conto economico. In altre parole l'eliminazione della falsità od omissione, quale strumento voluto dalla legge per ricercare il dato corretto, sia esso il risultato economico o il patrimonio netto, dovrebbe transitare comunque per il bilancio corretto quale presupposto necessario. Il che significherebbe, in altre parole, che se il dato corretto della situazione patrimoniale si ottiene riducendo voci attive falsamente appostate, occorre anche rilevare tra i componenti negativi del conto economico, in qualche misura, una sopravvenienza passiva.

Se il dato corretto della situazione patrimoniale si ottiene riducendo voci passive falsamente appostate, occorre anche rilevare tra i componenti positivi del conto economico una sopravvenienza attiva.

La questione, dato anche lo stretto legame contabile che vincola il Patrimonio Netto al Risultato economico di esercizio, non è certamente priva di effetto ai fini di applicazione delle soglie.

Il Patrimonio Netto, per definizione, non può essere negativo per cui potrebbe sorgere il dubbio che in caso di negatività del Patrimonio Netto non possa trovare applicazione l'esimente quantitativa ad esso riferita. Il caso, che sembra riguardare per lo più le società di persone, dovrebbe venire risolto sulla considerazione che il riferimento del legislatore è rivolto all'individuazione di un parametro numerico oggettivo piuttosto che non ad una reale entità economica. Di un parametro finalizzato cioè a consentire una agevole individuazione dei casi per i quali, essendo il danno inferto con la falsità od omissione di piccola entità, sia consentito di non procedere penalmente. Da questo punto di vista, che l'espressione numerica del Patrimonio Netto sia positiva o negativa, risulta indifferente e, pertanto, applicabile l'esimente in entrambi i casi.

Ancora due osservazioni tecniche in tema di so-

SEGUE A PAGINA 18

¹ E. Musco, *I Nuovi Reati Societari*, Milano, 2002, pag.37.

² Con queste parole, C.E.Paliero, *Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore*, n. 16/2002 pag. 38

³ Sulla portata del termine *comunicazioni sociali previste dalla legge* cfr. R. Bricchetti e L. Pistorelli, *Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore*, n. 16/2002 pag. 49 i quali ritengono che l'omissione di informazioni complementari necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio sia penalmente rilevante.

⁴ Sulla condotta ingannatoria cfr. R. Bricchetti e L. Pistorelli, op.cit., pag. 46 sembrano esprimersi, pur dubitativamente, nel senso che "mai la condotta potrebbe avere detta attitudine nel caso in cui la rilevazione di bilancio, benchè scorretta, sia stata palesata".

⁵ E. Musco, op.cit. pag. 43.

⁶ E. Musco, op.cit. pag. 49

⁷ La legge non precisa su quale bilancio debba essere calcolata la percentuale, ma che la percentuale debba essere calcolata sul bilancio depurato delle falsità e non sul bilancio alterato pare evidente per due ragioni almeno. Innanzi tutto per la centralità del bilancio "vero" rispetto a quello alterato: calcolare la percentuale sul bilancio alterato paradossalmente potrebbe portare al risultato di premiare coloro che maggiormente falsificano oppure a creare intollerabili discriminazioni tra coloro che hanno alterato nella medesima misura in valore assoluto, ma con segno differente. Inoltre per il fatto che la medesima norma di legge, nel successivo comma, quando descrive il meccanismo della soglia per valutazione estimativa del 10 percento di cui si dirà oltre, esplicitamente afferma che la differenza, per rientrare nella esimente, deve risultare: "non superiore al 10 percento da quella corretta". E' il dato corretto e non il dato falsificato che viene valorizzato dalla legge ai fini della misura della falsità "tollerabile".

⁸ Sulla nozione di falsità, dopo la riforma, E. Musco, op.cit.pag. 45

Falso in bilancio

SEGUE DA PAGINA 17

glie quantitative ex art. 2621 comma terzo o art. 2622 comma quinto c.c.. La prima riguarda, per così dire, l'effetto "combinato" delle falsità, la seconda un effetto che potremmo definire "incrociato".

Si può verificare il caso in cui la falsità o l'omissione, singolarmente considerata, superi la soglia, ma combinata con altra (di opposto segno) faccia rientrare le falsità, cumulativamente e complessivamente considerate, nella soglia di legge. Parrebbe allo scrivente che in questo caso l'esimente debba considerarsi comunque operante⁹ anche se in tal modo si corre il rischio di aprire il varco alla non sanzionabilità delle falsità (singolarmente considerate) di ammontare anche elevato purché compensate con falsità altrettanto rilevanti, ma di segno opposto¹⁰.

Tale interpretazione consentirebbe, almeno, di ritenere in via immediata esenti da sanzione penale tutti quei comportamenti volti a eliminare voci dell'attivo inesistenti mediante la loro compensazione contabile con finanziamenti dei soci effettuate nel passato.

Di contro, nel caso in cui le falsità od omissioni singolarmente considerate non superassero la soglia, ma, essendo dello stesso segno e cumulandosi quindi nell'effetto, superassero tutte assieme considerate le soglie di legge, l'esimente non dovrebbe trovare applicazione.

La seconda osservazione riguarda il caso in cui la falsità sia connessa strettamente con uno solo dei due aspetti (patrimoniale) del bilancio¹¹. Viene da chiedersi se sia lecito applicare, in questo caso, l'esimente relativa all'altro aspetto, quello economico della questione anche se ci si trova in presenza di una falsità totalmente patrimoniale in ogni suo aspetto. La risposta sembrerebbe dover essere positiva atteso il tenore della norma

che non sembra ammettere eccezioni applicative le quali si scontrerebbero, peraltro, anche qui con l'obiettivo di ridurre la rilevanza penale del cosiddetto falso bagatellare. Potrebbe tuttavia, una siffatta applicazione "incrociata" lasciare indenni da sanzione penale anche grandi e grossolane manipolazioni di bilancio¹².

E' evidente, infine, per il tecnico della contabilità, che qualsiasi comunicazione contenuta al di fuori del bilancio tradizionalmente inteso¹³ e cioè al di fuori della situazione patrimoniale e del conto economico, non può mai dare luogo a variazioni nel risultato economico dell'esercizio o nel patrimonio netto. Per cui, qualsiasi falsità, anche la più grande, se contenuta, per esempio nella nota integrativa (che allo scrivente pare essere un documento maggiormente idoneo rispetto al bilancio per trarre in inganno il pubblico), rientrerebbe sempre, per non superamento delle soglie quantitative, nell'esimente.

Analoga considerazione può essere fatta per i conti d'ordine¹⁴ che sono indicati, nel bilancio, alla fine del prospetto dello Stato Patrimoniale: la collocazione dei conti d'ordine non consente di apportare, nemmeno attraverso la loro totale omissione, alcuna variazione del risultato economico dell'esercizio né alcuna variazione del Patrimonio Netto. E dunque gli amministratori che sottocessero informazioni, anche essenziali, sulla situazione finanziaria della società, sulle possibili, o peggio probabili, passività future, omettendone l'iscrizione nei conti d'ordine, resterebbero esenti da sanzione.

Una applicazione delle soglie quantitative di esimente anche alle ipotesi di falso od omissione nella nota integrativa (o nei conti d'ordine) svuoterebbe di contenuto parzialmente il primo comma e totalmente il secondo comma dell'art. 2621 c.c. e anche il primo e quarto comma dell'art. 2622 c.c. In particolare le falsità o le omissioni della Nota Integrativa che, si ricorda, ha funzione esplicati-

va¹⁵ del prospetto di bilancio propriamente detto, sono di carattere differente da quelle che possono essere presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Sono tipicamente informazioni "in prosa" che maggiormente si prestano, se manipolate, ad ingannare il lettore. Di contro, proprio la caratterizzazione delle informative in prosa non si presta a quel confronto, esclusivamente quantitativo, che la legge prevede per escludere la punibilità.

Parrebbe dunque che l'esimente di soglia valga bensì per le falsità del prospetto di bilancio strettamente inteso, ma sia da escludersi per le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, per i prospetti informativi, per le relazioni e per la nota integrativa.

Più delicato appare il discorso per i conti d'ordine ove, come detto, possono essere contenute falsità, ma più frequentemente omissioni, di portata devastante¹⁶ per la comprensibilità della reale situazione economica e finanziaria dell'impresa. Qui pare essere la collocazione dei conti "sotto la riga" a rendere inapplicabile l'esimente quantitativa relativa alle variazioni di patrimonio netto o di risultato economico, che diventerebbe un esercizio di calcolo privo di logica.

2) La soglia del 10 per cento per le valutazioni estimative

Per le valutazioni estimative vale inoltre la regola di cui all'ultimo comma dell'art. 2621 e 2622 del codice civile. Tale regola pare applicabile anche quando la falsità conseguenti alle valutazioni determinano variazioni del patrimonio netto o del risultato economico di esercizio superiori rispettivamente all'uno e cinque per cento¹⁷.

Tipico caso delle valutazioni estimative è quello

SEGUE A PAGINA 19

⁹ Le ragioni che portano a ritenere astrattamente applicabile l'esimente nell'ipotesi "cumulativa" stanno innanzi tutto nel tenore letterale della norma che testualmente riferisce al plurale (...se le falsità o le omissioni...) e nel fatto che il quarto comma dell'art. 2621 c.c. e il comma sesto dell'art. 2622, quando trattano dell'altra esimente, quella del dieci per cento in tema di valutazioni estimative, espressamente prevede che l'esimente in questione trovi applicazione per le "valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura...". Il legislatore "...ubi voluit dixit...", dunque, in senso conforme a quello appena esposto, R. Targetti, *Reati societari - La riforma del falso aziendale*, Milano, luglio 2002, pag. 79.

¹⁰ La compensazione di una forte perdita con un sopravvenienza attiva appositamente ricavata dagli amministratori mediante vendita di bene sociale di grande valore di mercato, ma iscritto a bilancio a valore storico esiguo ingannerebbe i soci due volte: la prima per effetto dell'occultamento del costo e la seconda perché verrebbe nascosta la vendita di un bene sociale di grande valore.

¹¹ Il caso si può presentare quando un debito verso soci per finanziamento ripetibile viene trasformato, senza consenso del socio creditore, in finanziamento in conto futuro aumento di capitale. In questo caso si ha una variazione del patrimonio netto senza variazione alcuna del risultato economico di esercizio.

¹² Si pensi al caso della rivalutazione economica dei beni aziendali accompagnata dall'istituzione di una riserva. Tale operazione non comporta alcuna variazione del risultato economico dell'esercizio. Va detto peraltro che sia il caso della trasformazione di finanziamenti soci, sia il caso della rivalutazione economica dei beni aziendali rappresentano ipotesi che difficilmente possono costituire, data la loro macroscopicità, ipotesi di alterazione di bilancio idonee a trarre in inganno i soci o il pubblico.

¹³ Fino all'entrata in vigore anche in Italia della direttiva CEE sui bilanci non vi era l'obbligo di redazione della Nota Integrativa. Ora, invece, il bilancio è formato oltre che dai due prospetti numerici dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, anche dalla predetta Nota.

¹⁴ E. Santesso-U. Sostero, *I Principi Contabili per il Bilancio di Esercizio*, Milano, 1997, pagg. 126 e segg.: *I conti d'ordine rappresentano un'informazione complementare a quella patrimoniale: essi non influiscono sull'entità delle attività, delle passività e - quindi - del patrimonio netto, ma offrono ulteriori elementi al lettore del bilancio per valutare la solidità dell'azienda e la sua possibile evoluzione. Sono solo appostazioni di memoria che non derivano dal sistema di scritture della contabilità generale.*

La norma civile dispone che in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare agli altri conti d'ordine.

¹⁵ E. Santesso-U. Sostero, op.cit. pag. 165 con riguardo alla funzione della Nota Integrativa e ai rapporti che intercorrono tra detto documento e i prospetti numerici dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico del bilancio così si esprimono: "Secondo i Principi Contabili la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipendono soltanto dalla determinazione degli ammontari (valori) esposti nei conti di sintesi secondo le norme di legge ed i corretti Principi Contabili; dipende altresì da un'adeguata informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori. Le informazioni esplicative ed integrative devono essere fornite nella nota integrativa, la quale deve esporre un'adeguata informativa di supporto a quella espressa nei documenti prevalentemente quantitativi, essenziale per comprendere e valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

La funzione della nota integrativa è stata efficacemente definita dai Principi Contabili attraverso il postulato della "Funzione informativa e completezza della Nota Integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie".

Esso prevede che la Nota Integrativa metta in evidenza tutte quelle informazioni complementari che sono necessarie per la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio d'esercizio. La Nota Integrativa ha sia la funzione di rendere comprensibile la schematica simbologia contabile, ossia i valori iscritti in bilancio che altrimenti sarebbero muti, sia la funzione di fornire informazioni complementari di carattere patrimoniale, finanziario ed economico".

¹⁶ Si pensi al caso dell'amministratore che, ipotecati a favore di terzi tutti i beni immobili della società, ometta la rappresentazione di tale impegno nei conti d'ordine che sono l'unico luogo del bilancio ove tale impegno può comparire.

¹⁷ Cfr. R. Bricchetti e L. Pistorelli, op.cit. pagg. 16 e 17 che così si esprimono in senso apparentemente differente da quello suggerito dallo scrivente: "In altre parole, quand'anche le valutazioni estimative, singolarmente considerate, differiscano da quelle corrette in misura inferiore al 10%, esse avrebbero rilevanza penale nel caso in cui le falsità determinassero una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento". Il presupposto degli autori, tuttavia, è quello per cui le soglie quantitative del cinque e uno per cento sarebbero "soglie per la cui determinazione non può tenersi conto dell'anzidetto limite estimativo previsto per le valutazioni estimative (articoli 2621 comma 3 e 2622, comma 5 c.c.)". Detto presupposto, ci sembra attualmente privo di un supporto normativo, dopo la modifica suggerita dal Senato, che ha eliminato dal testo dello schema governativo l'inciso presente nel terzo comma dell'art. 2621 ove era previsto che "...Per la determinazione di tale soglia non si tiene conto del limite previsto per le valutazioni estimative dal comma successivo." Il comma successivo, l'ultimo comma nello schema di decreto, faceva riferimento alla non punibilità delle false valutazioni estimative inferiori al dieci per cento. Tale previsione normativa non è stata recepita nel testo della legge definitivamente approvata.

Falso in bilancio

SEGUE DA PAGINA 18

dell'ammontare delle rimanenze¹⁸, ma anche i crediti sono soggetti ad essere stimati per giungere alla determinazione del loro valore di presunto realizzo¹⁹. Così dicasi per gli impianti. A ben guardare sembra che solo le disponibilità liquide e i debiti (compreso quello verso i dipendenti per TFR) non siano soggetti a valutazione²⁰. Ma qualche dubbio potrebbe sorgere per i debiti di natura tributaria i quali, per la complessità e per la stratificazione temporale della normativa, quasi mai risultano di agevole determinazione, risultando essi quasi sempre frutto della applicazione di aliquote a basi imponibili stimate nel loro ammontare.

Anche i conti d'ordine sono soggetti a valutazione²¹ e quindi anche se non sembrano materia su cui applicare le esimenti quantitative, possono costituire materia su cui effettuare il calcolo previsto per le valutazioni estimative.

La regola prevede che si debba preliminarmente determinare l'ammontare "corretto" della voce soggetta a valutazione per misurare la differenza tra quanto iscritto nel bilancio predisposto dagli amministratori e il bilancio "corretto". Lo scostamento percentuale, riferito al bilancio "corretto" (al numeratore la differenza e al denominatore la voce del bilancio "corretto") comporta, se inferiore a 10, la non punibilità del fatto.

La norma prevede inoltre che le valutazioni estimative debbano essere singolarmente considerate per determinare la punibilità o meno del fatto. Parrebbe trattarsi, dunque, di una determinazione analitica.

Il grado dell'analisi pretesa dalla legge non appare di immediata individuazione: già il bilancio in se stesso articola le proprie voci secondo uno schema che ha differenti gradi di analisi²². Le scritture contabili che affluiscono nel bilancio con-

sentirebbero, poi, in astratto, di spingere l'analisi fin nei minimi dettagli.

Si può pensare che l'analisi voluta dalla legge e la conseguente variazione da determinare ai fini dell'esimente debba spingersi fino alle voci indicate negli schemi di cui agli articoli 2424 e 2425 del c.c. con numeri arabi e lettere minuscole²³. In tal modo verrebbero, per così dire, favoriti i falsari che si avvalgono della facoltà di bilancio abbreviato in quanto la minor analisi prevista dalla legge per la situazione patrimoniale consente in tale caso una singolare considerazione meno analitica rispetto a quanto consentito dal bilancio redatto in forma ordinaria²⁴. Vi sarebbe quindi una disparità di trattamento. Tuttavia, va osservato, verrebbero favoriti proprio quei soggetti che, caratterizzati da attività economiche di minore dimensione, possono recare minore danno. Il fatto potrebbe rientrare quindi perfettamente nel nuovo sistema sanzionatorio volto a deflazionare l'applicazione della norma penale nei casi di minore pericolo sociale. Si può pensare, inoltre, che l'analisi non debba spingersi oltre le voci indicate dagli articoli 2424 e 2425 c.c. come sopra indicate in quanto la tutela penale è accordata al bilancio e non alle scritture o ai singoli beni oggetto di valutazione rappresentati nelle scritture. Una chiave interpretativa per comprendere quanto debba essere spinta l'analisi può essere individuata, forse, negli articoli 2424 bis c.c. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) e nell'art. e 2426 (Criteri di valutazione).

Secondo chi scrive, in conclusione, per essere puniti oggi per il reato di falso in bilancio è necessario che contemporaneamente²⁵ siano superate entrambe le soglie quantitative del cinque per cento del risultato economico lordo, dell'uno per cento del Patrimonio Netto e che, inoltre, se le falsità conseguono a valutazioni estimative, esse superino, sin-

golarmente considerate e riferite alle più analitiche voci di bilancio previste nel codice civile, anche la soglia del dieci per cento della valutazione corretta.

3) L'alterazione sensibile

La punibilità è esclusa anche quando le falsità od omissioni nelle comunicazioni sociali non risultano idonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione da parte dei soci o del pubblico.

La determinazione della "sensibilità" è lasciata all'apprezzamento del Giudice. Si evince comunque dal sistema che, se le falsità non risultano idonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione, la punibilità vada esclusa anche a prescindere dalla comparazione quantitativa delle falsità o omissioni con le soglie del cinque, uno, dieci previste rispettivamente per la variazione del risultato economico, per la variazione del patrimonio netto e per le valutazioni estimative. Per cui una falsità del venti o trenta per cento può essere considerata non idonea ad alterare in maniera sensibile la rappresentazione²⁶. L'accorpamento di voci di bilancio o anche la compensazione di partite, che mai determinano variazioni nel Patrimonio e nel Risultato Economico, soprattutto se accompagnata dalle opportune esplicitazioni in Nota Integrativa, sembra che ben difficilmente possano rientrare tra le ipotesi idonee a alterare in modo sensibile la vera rappresentazione in bilancio degli accadimenti aziendali.

4) Il danno patrimoniale

E' nota la fondamentale difficoltà di individuare, attraverso il semplice esame del dato normativo, quali possano essere i soggetti ai quali fa riferimento la legge quando parla di danno. In altre parole ci si chiede se tra i soggetti danneggiati possano venire compresi non solo i soci e i

SEGUE A PAGINA 20

¹⁸ Cfr. art. 2426, comma primo numero 9 c.c. e art.2426 comma primo numero 12 c.c.

¹⁹ Cfr. art. 2426, comma primo numero 8 c.c.

²⁰ I debiti in valuta estera vengono espressi nel bilancio in moneta di conto è cioè in Euro attraverso un processo (mera conversione) che non sembra assumere la dignità di valutazione. Ma i debiti tributari, data la complessità della materia sono spesso oggetto di un processo valutativo piuttosto che di un mero conteggio aritmetico.

²¹ E.Santesso-U.Sosterò, op. cit., trattando del Principio Contabile doc. 22 par. C, così si esprimono: *Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei conti d'ordine i Principi Contabili prevedono la seguente regola generale di valutazione: il valore esposto nei vari conti d'ordine deve essere identificato in modo tale che il messaggio immediato trasmesso al lettore sia il più corretto possibile. Di conseguenza:*

- *va assolutamente evitata l'adozione di valori simbolici;*
- *vanno evitati i valori nominali, quando risultino fuorvianti;*
- *gli impegni non qualificabili vanno menzionati ed adeguatamente commentati in Nota Integrativa.*

...(omissis) Gli impegni da esprimere nei conti d'ordine devono essere valutati al valore nominale della transazione che si desume dalla relativa documentazione. Ed i contratti a termine su merci, valute e titoli da ricevere o da consegnare, la "forward" prefissato. Qualora l'impegno dovesse essere definito non in termini monetari bensì in funzione di unità fisiche (per esempio in quintali di merce) si potrà assumere quale parametro di valutazione il valore di mercato dei beni alla data di chiusura dell'esercizio.

²² La Situazione Patrimoniale si articola in voci contraddistinte da lettere maiuscole all'interno delle quali sono individuate voci contraddistinte con numeri romani che a loro volta contengono voci di dettaglio contraddistinte da numeri arabi. Il Conto Economico si articola in voci contraddistinte da lettere maiuscole all'interno delle quali sono individuate voci contraddistinte con numeri arabi che a loro volta contengono voci di dettaglio contraddistinte da lettere minuscole.

²³ Sembra esprimersi in senso conforme, con l'ausilio di un esempio riguardante la voce crediti: R.Targetti, op.cit. pag. 79. Secondo tale autore, tuttavia, l'analisi dovrebbe essere spinta anche oltre in riferimento alla necessità di distinguere in bilancio, come vuole la legge, l'ammontare dei crediti a breve termine dai crediti a medio lungo termine: *Più subcategorie, dunque, più svalutazioni e pertanto il superamento della soglia del 10% dei creditori (per ipotesi) oltre l'anno andrà condotta separatamente dalla verifica della soglia per i crediti a breve termine.*

²⁴ Si consideri il caso dell'ammontare dei crediti iscritto in bilancio secondo l'esempio che segue ove nel suo ammontare complessivo la voce Crediti rientra nella soglia del dieci per cento di cui all'ultimo comma dell'art. 2621 c.c., ma la voce Crediti verso clienti, singolarmente considerata, invece, non vi rientra.

	bilancio falso	bilancio corretto	variazione	percentuale
Crediti verso Clienti	1.010	910	100	10,99
Crediti verso controllate	500	455	45	9,89
Crediti verso collegate	800	730	70	9,59
Crediti verso controllanti				
Crediti verso altri	2.000	1.830	170	9,29
totale Crediti	4.310	3.925	385	9,81

²⁵ Contra: R. Targetti, op. cit., pag. 78. L'autore sostiene che le soglie sono alternative e vanno considerate disgiuntamente nel senso che vi sarà reato *se anche una solo delle due soglie è stata superata; perchè non vi sia reato occorre che nessuna delle due soglie sia stata superata.*

²⁶ Si pensi al caso sintetizzato dalla seguente tabella:

	dati espressi In bilancio	dati corretti
Patrimonio Netto	200.000	198.000
Risultato economico di esercizio	40.000	38.000
Magazzino	2.500	500

Risulta evidente che la falsità consistente nell'aver indicato in bilancio un magazzino di Euro 2.500 in luogo del corretto valore di Euro 500 ha comportato una falsità che non rientra in alcuna delle esimenti essendo la variazione (Euro 2.000) superiore al cinque per cento del Risultato economico corretto, all'uno per cento del Patrimonio Netto e al dieci per cento (è pari al quattrocento per cento!) della voce di bilancio alterata (voce rimanenze). L'alterazione in questione, inserita in un contesto di bilancio ove il risultato economico è stato conseguito a fronte di componenti positivi di reddito di 80.000 e di costi per 40.000 potrebbe essere ritenuta di ammontare significativo, ma se fosse inserita in un contesto ove i componenti positivi sono di 1.000.000 e i costi sono 960.000 potrebbe non apparire tale e rientrare tra quelle non punibili di cui all'ultimo comma degli artt. 2621 e 2622 c.c..

Falso in bilancio

SEGUE DA PAGINA 19

creditori attuali, ma anche quelli passati, ma soprattutto, futuri. Sulla base di considerazioni di legittimità costituzionale si perviene ad una definizione che comprende tutti i soci e quindi, oltre a quelli esistenti all'atto dell'approvazione del bilancio, anche quelli futuri²⁷.

Lo scrivente non condivide l'opinione secondo la quale se è la società ad avere subito un danno, automaticamente esso si riverbera anche sulla posizione del singolo socio o del singolo creditore. In particolare un danno astrattamente sofferto oggi dalla società potrebbe in futuro non esistere più. Un'astratta tutela del socio futuro, perseguita attraverso lo strumento della sostanziale identificazione tra danno sociale e danno del singolo socio o del creditore può portare alla conseguenza di tutelare non chi viene danneggiato, ma chi trae vantaggio dalle conseguenze della falsificazione. La tutela del socio futuro perseguita attraverso una applicazione dell'art. 2622 c.c. che tenga conto di danni alla società quali, ad esempio, la perdita di immagine o di competitività, non considera, infatti, la circostanza per cui il socio che acquista dopo l'avvenuta perdita di immagine, si troverebbe ad acquistare le azioni ad un prezzo di mercato più basso.

A chi scrive sembra allora che la legge richieda, per la concreta applicazione della norma penale, una altrettanto concreta individuazione del danno in capo ai soggetti soci (o creditori) attuali²⁸ e, al più, passati²⁹. Alla concreta configurazione del danno patrimoniale cui fa riferimento l'art. 2622 c.c. si può pervenire attraverso una triplice considerazione. Innanzi tutto occorre esaminare sotto il profilo dell'astrattezza le ipotesi di danno distinguendo inoltre, in quest'ambito, le ipotesi di danno ai soci dalle ipotesi di danno ai creditori e individuando, possibilmente, se le due figure abbiano margini di sovrapposizione.

In secondo luogo occorre esaminare il danno sotto il profilo della concretezza e in questa sede pare inevitabile affrontare il problema della quantificazione del danno in questione.

Infine occorre considerare la figura del danno patrimoniale di cui all'art. 2622 c.c. alla luce anche delle altre simili figure che la legge prevede. L'art. 2635 c.c. presuppone, ai fini della configurazione del reato, che gli amministratori abbiano cagionato un nocumento alla società. Tale consimile figura di danno forse risulta illuminante per comprendere i confini del danno patrimoniale di cui all'art. 2622 c.c.

In astratto il danno patrimoniale per i soci potrebbe consistere in un depauperamento del patrimonio sociale suscettibile di determinare una perdita di valore delle azioni o quote di capitale da essi possedute. Non paiono configurabili altre astratte ipotesi di danno per i soci³⁰. Una lesione della loro aspettativa di utili, non essendo tale aspettativa un diritto attuale³¹, non dovrebbe costituire danno ai sensi dell'art. 2622 c.c.

Altrettanto astrattamente il danno patrimoniale per i creditori potrebbe consistere in un depauperamento del patrimonio della società significativo e tale da precludere il pagamento del rispettivo loro credito verso la società. Ma tale circostanza pare verificarsi solo quando il danno è così grave da determinare l'insolvenza della società o comunque in caso di ricorso a procedure concorsuali. In differente ipotesi, infatti, le obbligazioni sociali verrebbero adempite con mezzi normali e per i creditori si prospetterebbe difficilmente una qualche sorta di danno.

Se l'analisi condotta fin qui è corretta si può concludere, a proposito della sovrapposizione delle figure del danno patrimoniale ai soci e del danno patrimoniale ai creditori che i confini del danno ai soci sono più ampi e comprendono anche quelli del danno ai creditori. In altre parole, l'esistenza di danno ai creditori comporta anche l'esistenza del danno ai soci, ma non viceversa.

L'esistenza di danno ai soci senza che vi sia danno ai creditori, non ha riflesso sulla punibilità del fatto criminoso, data l'alternatività delle fattispecie prevista dalla legge per far scattare la sanzione. Potrebbe avere tuttavia risvolti processuali.

La determinazione concreta del danno sembra imporre inoltre una attività di misurazione, di quantificazione del depauperamento. Risulta ovvia la considerazione che il danno sotto il profilo astratto oscilla, in quantità tra zero e infinito. Per cui, se la misurazione concreta dovesse dare quale risultato lo zero, non potrebbe applicarsi la norma di cui all'art. 2622 c.c. anche se astrattamente il danno sussiste. Più chiaramente, il falso in bilancio che non provoca perdita di valore delle azioni non è punibile.

Un primo spinoso problema con riguardo alla quantificazione è inerente il tempo di osservazione. Ci si deve chiedere, infatti, se la quantificazione del danno debba essere una osservazione istantanea oppure debba essere essere una osservazione prolungata nel tempo. E' evidente che vi sono situazioni nelle quali le scelte imprenditoriali (e l'opzione del falso in bilancio è tra queste) possono determinare all'istante dei danni che, tuttavia, con lo scorrere del tempo svaniscono o addirittura si traducono, rovesciandosi, in occasioni di guadagno e in incrementi patrimoniali.

Il caso concreto che si prospetta è quello della società che, attraverso la iscrizione in bilancio di attività fittizie, nasconde perdite sulle quali gli amministratori non intendono fornire chiarimento alcuno ai soci. Procedono poi all'ammortamento delle attività fittizie. In sede di verifica fiscale la questione emerge ed è ritenuta irregolare anche sotto il profilo tributario. Gli amministratori, a fronte delle richieste del fisco appostano al passivo dello stato patrimoniale un fondo rischi.

Il nesso causale tra il comportamento degli amministratori che hanno dapprima iscritto le attività fittizie e successivamente ammortizzato le stesse (anche se con intento frodatorio mirato più ai soci che al fisco) e l'appostazione del fondo ri-

schì pare evidente.

L'appostazione del fondo rischi è istantaneamente considerata, un danno patrimoniale in quanto riduce l'entità sia del risultato economico dell'esercizio, sia l'entità del patrimonio netto della società.

Nell'arco del tempo, tuttavia, non è detto che il fondo rischi debba essere utilizzato. Attraverso il contenzioso o attraverso le modifiche legislative la questione può risolversi in favore della società. Con il che verrebbe meno quel danno. Ci si chiede se l'azione penale debba partire attivata dall'esistenza del danno e poi fermarsi per il venire meno dello stesso.

Quale debba essere poi, l'estensione dell'arco temporale di osservazione è altro problema. In via di prima approssimazione si può ritenere che l'osservazione debba riguardare almeno l'arco di tempo che va dal verificarsi dell'evento dannoso sino alla data della sua misurazione.

Per proseguire nel nostro esempio, se oggi fosse varata una legge di condono tributario tale da comprendere la fattispecie, non si potrebbe, in concreto, parlare di danno.

Un secondo problema da affrontare con riguardo alla quantificazione è relativo alla compensabilità delle singole componenti patrimoniali che derivano dal comportamento tenuto dagli amministratori. Nel caso visto in precedenza l'ammortamento ha inizialmente, sottratto materia imponibile al fisco e quindi ha determinato un vantaggio patrimoniale alla società, ai suoi soci e ai suoi creditori in termini di risparmio di imposte. Ci si chiede se, nella determinazione del danno, si debba tenere conto, riducendo corrispondentemente l'ammontare, dei vantaggi (iniziali) derivanti dal comportamento degli amministratori.

Le problematiche inerenti il periodo di osservazione e la compensabilità delle singole componenti patrimoniali possono essere risolte, forse, alla luce delle altre norme penali in materia societaria. Come detto in precedenza può risultare illuminante il fatto che l'espressione adoperata dal legislatore per l'ipotesi di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e cioè l'espressione nocumento sia differente e certamente più ampia di quella prevista per il falso in bilancio. L'ipotesi di danno prevista come condizione di punibilità nell'art. 2635 c.c. essendo più estesa, rende ancora più evidenti i limiti entro cui confinare la figura del danno patrimoniale di cui all'art. 2622 c.c. Da questo punto di vista appare evidente l'intenzione del legislatore di attribuire confini più stretti al danno delle false comunicazioni sociali rispetto ad altre fattispecie. Ciò dovrebbe consentire di risolvere in termini più stretti anche la nozione di danno da accogliere.

Ne dovrebbe discendere che il danno patrimoniale va quantificato tenendo presente un arco temporale di osservazione ampio e ammettendo la compensabilità delle singole componenti patrimoniali di cui si è detto.

²⁷ R. Targetti, op.cit., pag. 69.

²⁸ E' ben vero che la falsificazione passata e non scoperta potrebbe indurre alcuni a divenire soci acquistando male, ossia ad un prezzo non conveniente, e quindi con loro danno. Ma si tratta di precisare allora che per soci attuali (e creditori attuali) devono intendersi tutti coloro che rivestono la qualifica sino al momento in cui la falsità viene scoperta e diviene di pubblico dominio. I soci e creditori divenuti tali dopo la scoperta della falsità di bilancio non paiono meritevoli di essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'eventuale danno.

²⁹ Che i soci passati non possano essere esclusi dal novero dei soggetti che possono subire il danno cui fa riferimento la legge risulta evidente quando si pensa che i soci in parola potrebbero essere stati estromessi proprio per effetto delle alterazioni del bilancio ove, esponendosi perdite non vere, si è pervenuti all'azzeramento del capitale. Non pare esistere, invece, per il fine che qui interessa, una analoga categoria di *creditori passati*, atteso che, per non figurare tra i creditori attuali occorre essere stati soddisfatti e quindi non essere più creditori.

³⁰ Contra, R. Targetti, op.cit., pag. 70.

³¹ Salvo, evidentemente, il caso di dividendo già deliberato dall'assemblea.

Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati per le imprese del settore turistico

Con l'inizio del nuovo anno vengono offerte alle imprese che operano nel settore turistico diverse opportunità agevolative a fronte di programmi di investimento da realizzare. Segnaliamo di seguito la normativa di riferimento con un breve cenno alla loro operatività.

L. 488/92 Bando Turismo

Possono richiedere i contributi previsti dalla legge, le imprese operanti nelle aree depresse che svolgono **attività di gestione** delle strutture individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici, esercizi di affitta camere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per al gioventù e rifugi alpini) nonché le agenzie di viaggio e turismo, classificate di **piccola, media e grande dimensione**.

Le agevolazioni possono essere concesse per un progetto di investimento superiore a 500/milioni di vecchie lire, a fronte delle seguenti **tipologie d'investimenti**:

§ costruzione di una nuova unità locale, ampliamento delle strutture esistenti e dei servizi annessi (*) *che comportino aumento occupazionale*, ammodernamento delle strutture esistenti e dei servizi annessi (*) *che non comportino aumento occupazionale*, riconversione, riattivazione, trasferimento di unità locale esistente.

Le **spese ammissibili** devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e riguardano: progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, nel limite massimo del 5% del valore del progetto; suolo aziendale, nel limite massimo del 10% del valore del progetto; opere murarie ed assimilate; *nel caso di acquisto di una struttura esistente, tale spesa non può superare il 50% del progetto complessivo*; infrastrutture specifiche aziendali; macchinari, impianti ed attrezzature varie ed arredi nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; spese relative alla quota iniziale dei contratti di *franchising*; spese per certificazione di qualità (UNI - ISO 9000) e per la certificazione ambientale (ISO 14001).

(*) *Per servizi annessi, a titolo puramente esemplificativo, si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi e garage, centri di benessere, approdi turistici, punti di ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica, spiagge attrezzate, servizi termali etc.*

La misura dell'agevolazione, espressa in ESL o ESN, varia a seconda delle dimensioni dell'impresa richiedente e della ubicazione geografica dello stabilimento sede e/o oggetto dell'investimento, come segue:

L'agevolazione consiste in un **contributo in c/capitale**, erogabile in due/tre quote annue costanti. Le domande sono presentate entro la scadenza del bando (probabilmente MARZO 2003) alla banca od alle società di *leasing* autorizzate dal Ministero dell'Industria, le quali provvederanno all'istruttoria. L'esito della stessa consentirà la formazione di una graduatoria nazionale in base alla quale, fino a disponibilità dei fondi (suddivisi per regione), verranno erogati i contributi.

LR 11/2000 Regione Veneto

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le piccole e medie imprese che svolgono attività di impresa turistica con sede legale in Italia o all'estero ma con almeno un'azienda localizzata nel Veneto, per strutture turistiche *non ubicate in aree depresse della Regione*.

Sono agevolabili i programmi di investimento immediatamente realizzabili, con progetti esecutivi, e possono riguardare interventi di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione, acquisto di terreno nel limite massimo del 10% della spesa totale ammessa, acquisto di fabbricati nel limite massimo del 20% della spesa totale ammessa, acquisto di arredo nel limite massimo del 30% della spesa totale ammessa, acquisto di dotazioni informatiche per una spesa complessiva non superiore a • 25.822,84 (sono esclusi i beni usati), spese di progettazione,

direzione dei lavori, studi di fattibilità, valutazione impatto ambientale e collaudi nel limite del 5% della spesa totale ammessa. Sono escluse le spese relative a oneri di concessione edilizia, IVA e tutti gli altri oneri previsti per legge; tutte le **spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda**.

A pena di decadenza della agevolazione, gli investimenti *devono iniziare entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione ed essere ultimati entro 18 mesi dalla medesima data di comunicazione*.

L'importo del **finanziamento** può raggiungere il 100% del costo ammissibile, con un minimo di 51.645,69 •uro fino ad un massimo di 1.032.913,80 •uro, può avere durata dai 3 ai 10 anni, con un abbattimento del tasso di interesse di riferimento del 50% (per le piccole imprese) e del 25% (per le medie imprese). La **presentazione delle domande** è a sportello presso VENETO SVILUPPO.

LR 36/1996 art. 2 - Regione Friuli Venezia Giulia

Possono beneficiare degli interventi le piccole e medie imprese che svolgono attività di impresa turistica della regione Friuli Venezia Giulia, per strutture ubicate/o realizzate nel territorio regionale.

Spese ammissibili le spese per: acquisizione, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti a da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento dei locali stessi; realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere; acquisto di macchine, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa; costruzione, ammodernamento e ampliamento di strutture e impianti necessari per la nautica da diporto; costruzione, trasformazione, prolungamento e ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa alle quali gli impianti stessi sono asserviti; realizzazione, ampliamento e ammodernamento di altri impianti e opere inerenti all'attività turistica; acquisto di software per la gestione dell'impresa.

L'**agevolazione** consiste in un contributo in conto interessi determinato per differenza tra gli importi per interessi da corrispondere da parte dei soggetti beneficiari e gli interessi calcolati applicando un tasso corrispondente al 35% di quello di riferimento fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore a 18 mesi, con un contributo massimo pari al 15% in ESL per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

La **presentazione delle domande** è a sportello presso il Mediocredito Friuli Venezia Giulia Spa

L'Alpifin SpA, società di servizi partecipata dall'Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone, dalla Banca Popolare FriulAdria, dal Banco Ambrosiano Veneto, dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone e dal Mediocredito del Friuli-Venezia, propone un servizio di consulenza

OBIETTIVO 2 (Centro/Nord)	Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa
Aree obiettivo 2 e aree Phasing out	15% ESL	7,5% ESL	//
Aree obiettivo 2 con deroga art. 87-3°c.	8%ESN+ 10%ESL	8% ESN +6% ESL	8%ESN

e presentazione delle domande per le aziende che ne fossero interessate. Per ulteriori informazioni, potete contattare i nostri uffici

ALPIFIN SpA
Piazza della Motta n. 13/a - 33170 Pordenone
 0434 / 224811 - fax 0434 / 523470 - e-mail: alpifin@alpifin.it



Crediti per ritenute su interessi attivi nelle procedure concorsuali

FEDERICA CANDIOTTO

Ordine di Venezia

L'Amministrazione Finanziaria con la Circolare Ministeriale del 22 marzo 2002 n.26/E e la successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.154/E del 24 maggio 2002, torna ad occuparsi di ritenute sugli interessi attivi dei depositi bancari intestati alle procedure concorsuali.

Una questione, quest'ultima, annosa e sulla quale i curatori e più in generale chi si occupa di procedure concorsuali hanno avuto modo di confrontarsi. Nel corso della procedura concorsuale sul conto di deposito vincolato (ma lo stesso si deve dire di ogni altro investimento che generi proventi finanziari), anche in presenza di celeri ripartizioni dell'attivo, maturano interessi attivi – a volte ingenti – sui quali l'istituto di credito depositario opera le ritenute d'acconto ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 600/73.

Il comma 4 dell'art. 26 stabilisce che la ritenuta è applicata a titolo d'acconto nei confronti di imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e i conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi e gli altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del TUIR; società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 TUIR; società ed enti di cui all'art. 87 TUIR, sempre se residenti nel territorio dello Stato. Come si può chiaramente evincere nulla si dice in merito alle procedure.

Negli anni cospicua dottrina e giurisprudenza si esprime in modo altalenante riguardo al fatto se e quando il fallimento potesse richiedere il rimborso delle ritenute effettuate dall'Istituto di Credito sugli interessi attivi di un deposito bancario¹.

L'art. 10 del D.P.R. 600/73 stabilisce, infatti, un obbligo del curatore alla presentazione della dichiarazione dei redditi solo alla chiusura del fallimento, avendo riguardo agli anni di vita del fallimento come un unico periodo d'imposta.

Alla domanda se tali ritenute dovessero essere considerate a titolo d'acconto o d'imposta rispose la Commissione tributaria centrale sez. VIII- 15 settembre 1997 n.4342 - precisando che per l'art.93 le ritenute di cui all'art. 26 DPR 600/73 si scomputano nel periodo d'imposta, che viene letto come annuale, e,

inoltre il fallimento è tenuto solo alla presentazione di una dichiarazione dei redditi finale.

Poiché l'oggettiva impossibilità di procedere allo scomputo delle ritenute nei modi e nei criteri stabiliti dall'art. 93 renderebbe

Negli anni cospicua dottrina
e giurisprudenza si espressero in
modo altalenante riguardo al fatto
se e quando il fallimento potesse
richiedere il rimborso delle
ritenute effettuate dall'Istituto
di Credito sugli interessi attivi
di un deposito bancario

inapplicabile il disposto del successivo art. 94 che regola il riporto o il rimborso delle ritenute, la Commissione concluse, quindi, nel ritenere le ritenute applicate sugli interessi attivi, non più ritenute a titolo d'acconto, bensì a titolo d'imposta.

La prospettata posizione giurisprudenziale fu oggetto di decise critiche anche dalle pagine di questo periodico.

La circolare 22 marzo 2002 n.26/E si è espressa, ora, nel senso opposto e definisce le ritenute operate sugli interessi attivi dei conti di deposito vincolati alle procedure concorsuali, come ritenute d'acconto da scomputarsi sull'imposta finale, qualora vi sia residuo attivo o, come è sovente nella prassi, quale credito rimborsabile.

Il problema dell'applicabilità dello scomputo, previsto dall'art.93 del TUIR, coordinato alla norma dell'art.125 del TUIR, chiarisce, senza ombra di dubbio, che il reddito d'impresa sul quale calcolare l'imposta e scomputare le ritenute è quello relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, cioè tra la differenza tra residuo attivo e patrimonio netto dell'impresa.

La circolare, però, benché finalmente metta un punto sulla questione del rimborso delle ritenute d'acconto operate sugli interessi attivi durante la vita del fallimento, lascia aperte tutte le problematiche applicative.

Si prospettano, infatti, le successive differenti ipotesi:

1. scomputo del credito per ritenute dall'imposta dovuta;
2. riporto del credito in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo;
3. richiesta di rimborso;
4. cessione del credito.

L'ipotesi sub 1. è invero assai poco ricorrente ed applicabile nella sola fattispecie in cui si presenti al termine della procedura un residuo attivo.

L'ipotesi sub 2 e 3 generano l'interrogativo di chi sarà il soggetto legittimato a scomputare il credito o ricevere il rimborso e dalla lettura della circolare sembra di intendere (si fa espresso riferimento al decreto di chiusura ex art. 119 l. fall.) che tale diritto spetti all'imprenditore tornato *in bonis*, dal momento che sembra preclusa al curatore la richiesta di rimborso antecedente alla chiusura della

procedura. Si pensi agli effetti pratici – e giuridici- di tale posizione nel caso di soggetti IRPEG, oltre all'evidente "appagamento" del ceto creditorio il quale si vede costretto ad un'ulteriore azione civile per i crediti residui.

L'ipotesi sub 4. di cessione del credito alle società di intermediazione finanziaria è certamente praticabile ed anzi i *factors* si sono già dimostrati interessati² all'affare.

La soluzione indicata dall'Amministrazione Finanziaria, se da un lato apre, finalmente, una prospettiva diversa da quella sinora seguita, non soddisfa del tutto poiché trascura le peculiarità delle procedure concorsuali.

Tali peculiarità, peraltro sottolineate dall'art. 125 del TUIR, dovrebbero condurre ad una normativa (e prassi – anche in termini di tempistica) fiscale semplice e che soprattutto consenta di definire all'interno della procedura tutti i rapporti economico giuridici che ad essa afferiscono, senza che le procedure concorsuali debbano – di fatto- abdicare in tutto od in parte all'effettivo beneficio dei crediti per ritenute.

¹ Da principio Comm. imposte distr.le, sez. I, Como 14 febbraio 1986 n.487; Cass. Civ. sez I, 29 dicembre n.13154.

² Vedi interpello di una società del settore cui rispose la Ris. 154/E del 24 maggio 2002.

Incentivi per l'avvio di iniziative di commercio elettronico e di "Quick response"

(Legge n. 388/00 art. 103 commi 5 e 6)

Con l'inizio del nuovo anno vengono offerte alle imprese che operano e realizzano progetti relativi a collegamenti per via elettronica delle transazioni e-commerce, ovvero per collegamenti telematici "quick-response" nei settori del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature.

Segnaliamo di seguito la normativa di riferimento con un breve cenno alla relativa operatività.

E-COMMERCE

Possono richiedere i contributi previsti dalla legge, le imprese iscritte nel Registro delle Imprese. Le agevolazioni possono essere concesse per progetti d'investimento non inferiori a 7.500,00 Euro.

Le iniziative possono riguardare aggregazioni di più imprese o direttamente una singola impresa.

I progetti di investimento devono mirare allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti effettuano tra di loro ovvero nei confronti di altre imprese e/o del consumatore finale nei mercati interni ed esteri.

Sono ammissibili le spese effettuate successivamente alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale per progetti da realizzare entro 14 mesi dalla data del decreto di assegnazione del contributo e riguardano:

- hardware e software per le finalità specifiche del progetto;
- consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle nuove tecnologie, consulenze su organizzazione logistica, sul marketing e sul controllo di qualità, per aumentare la competitività e per la pubblicazione di informazioni commerciali comuni, nonché tutoraggio con un limite del 20% dell'investimento complessivo, sia nella fase di progetto che nella fase di realizzazione e di esercizio;
- formazione del personale e spese per e-learning nel limite del 20% dell'investimento complessivo.

Nel caso di aggregazione di più imprese, sono ammissibili alle agevolazioni le dotazioni interne alle singole imprese nel limite del 10% della spesa relativa ad ogni impresa, con un massimo di Euro 5.000,00 e a condizione che i beni vengano destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzo nell'ambito del progetto.

L'agevolazione consiste in un credito di imposta da riconoscere a favore di ciascuna impresa nelle seguenti misure:

- *** 50% dei costi sostenuti da raggruppamenti composti da 1 a 14 imprese;
- *** 60% dei costi sostenuti da raggruppamenti composti da 15 o più imprese.

Il contributo è soggetto alla regola *de minimis* (massimo 100.000,00 Euro di aiuti pubblici ad una medesima impresa per un periodo di tre anni) e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche.

Il bando per la presentazione delle domande è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 239 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002; le domande potranno essere presentate a decorrere dal 60° giorno dalla data di pubblicazione ed entro i successivi 90 giorni.

QUICK RESPONSE

Possono richiedere i contributi previsti dalla legge imprese iscritte nel Registro delle Imprese che svolgono attività nel settore tessile,

dell'abbigliamento e calzaturiero.

Le iniziative possono riguardare aggregazioni di più imprese o direttamente una singola impresa.

I progetti di investimento devono essere finalizzati allo sviluppo della produzione e della commercializzazione dei settori del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature e deve presentare caratteristiche di elevata rilevanza riguardo al contenuto tecnologicamente innovativo, alla qualificazione delle risorse impiegate e alla catena per via elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti effettuano tra di loro ovvero nei confronti di altre imprese, nonché dei consumatori finali, nei mercati interni o esteri.

Sono ammissibili le spese effettuate successivamente alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale per progetti da realizzare entro 14 mesi dalla data del decreto di assegnazione del contributo e riguardano:

- hardware e software per le finalità specifiche del progetto
- consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle nuove tecnologie, consulenze su organizzazione logistica, sul marketing e sul controllo di qualità, per aumentare la competitività e per la pubblicazione di informazioni commerciali comuni, nonché tutoraggio con un limite del 20% dell'investimento complessivo, sia nella fase di progetto che nella fase di realizzazione e di esercizio;
- formazione del personale e spese per e-learning nel limite del 20% dell'investimento complessivo.

Nel caso di aggregazione di più imprese, sono ammissibili alle agevolazioni le dotazioni interne alle singole imprese nel limite del 10% della spesa relativa ad ogni impresa, con un massimo di Euro 5.000,00 e a condizione che i beni vengano destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzo nell'ambito del progetto.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale da riconoscere a favore di ciascuna impresa nelle seguenti misure:

- *** 50% dei costi sostenuti da raggruppamenti composti da 1 a 4 imprese;
- *** 60% dei costi sostenuti da raggruppamenti composti da 5 o più imprese.

Il contributo è soggetto alla regola *de minimis* (massimo 100.000,00 Euro di aiuti pubblici ad una medesima impresa per un periodo di tre anni) e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche.


Il bando per la presentazione delle domande è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 239 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002; le domande potranno essere presentate a decorrere dal 60° giorno dalla data di pubblicazione ed entro i successivi 90 giorni.

Per ulteriori informazioni, potete contattare i nostri uffici

ALPFIN SpA

Piazza della Motta n. 13/a - 33170 Pordenone

Tel. 0434 / 224826 - fax 0434 / 523470 - e-mail: alpifin@alpifin.it



alpifin
società per azioni



PROCEDURE CONCURSUALI

Che cosa impedisce la chiusura di una procedura fallimentare?

Gli esiti di un'indagine statistica condotta presso i dottori commercialisti operanti nel circondario del Tribunale di Padova

L'occasione e le caratteristiche dell'indagine

In data 11 dicembre 2002 si è tenuto, organizzato dalla Commissione di Studio sulle procedure concorsuali istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova, un incontro con il Giudice Delegato dr. Giuseppe Limitone, avente ad oggetto le motivazioni che più frequentemente impediscono la chiusura di un fallimento.

Tale incontro era stato preceduto da un'indagine, condotta presso i colleghi operanti come curatori presso il Tribunale di Padova, avente ad oggetto i motivi che più frequentemente impediscono la chiusura dei fallimenti da questi seguiti.

Il campione che al momento è stato possibile analizzare ha riguardato 83 fallimenti dichiarati prima del 1995, e il risultato dell'indagine è sintetizzato nella tabella allegata.

Gli esiti più evidenti dell'indagine

Da quanto emerge dall'indagine, i motivi che più frequentemente impediscono la chiusura di una procedura fallimentare consistono nella pendenza di procedimenti giudiziari.

In particolare la maggior parte di tali procedimenti riguardano azioni giudiziali di recupero crediti, 24,1% in primo grado e 4,82% in Appello o Cassazione rispetto al campione complessivo, mentre in misura minore riguardano la pendenza di azioni revocatorie, prevalentemente in primo grado di giudizio, nonché azioni di responsabilità (per un peso complessivamente pari al 21,68%). Di non trascurabile rilevanza è altresì l'impedimento riconducibile alla difficoltà di liquidare quote immobiliari di pertinenza del soggetto fallito (12,05% nella quale sono state incluse anche eventuali cause di divisione immobiliare o cause ereditarie aventi ad oggetto cespiti immobiliari).

Minore importanza sembrano invece rivestire la sussistenza di crediti fiscali richiesti a rimborso e non ancora liquidati dall'Erario. Si può ipotizzare però, sulla base della stessa esperienza personale dei componenti della Commissione di Studio, che tale fattore sia

MARCO RAZZINO

Ordine di Padova

destinato ad assumere un peso maggiore nel momento in cui venga ampliato significativamente il campione oggetto di esame.

Osservazioni e considerazioni emerse nel corso dell'incontro dell'11 dicembre 2002

Traendo spunto dai risultati dell'indagine sopra commentata, nel corso dell'incontro dell'11 dicembre 2002 sono emerse le seguenti osservazioni (che ovviamente vengono qui riportate come tali, senza la pretesa di costituire una trattazione organica ed esaustiva della materia in tutti i suoi vari aspetti).

*** Nel caso di azioni giudiziali di recupero crediti pendenti, è opportuno che il curatore tenga costantemente sotto controllo la solvibilità del debitore convenuto, riferendo altresì al Giudice Delegato in merito all'entità del credito e alle eccezioni sollevate nel giudizio da controparte;

*** E' altresì necessario che il Curatore riferisca al Giudice Delegato in merito all'effettivo beneficio per la massa dei creditori derivante da un esito positivo della causa in corso. Potrebbero infatti verificarsi casi in cui, in presenza di una massa creditoria molto estesa e concentrata in uno stesso grado privilegiato o nel rango chirografario, il beneficio per i singoli creditori derivante dall'esito positivo della causa sia irrisorio e comunque inferiore

a quello di un immediato pagamento anche in misura inferiore;

*** Per quanto riguarda i fallimenti nei quali l'attivo sia costituito anche da quote immobiliari indivise, è opportuno distinguere i seguenti casi:

- solo se il curatore dispone già di un'offerta cauzionata per l'acquisto della quota indivisa e non sussistono esecuzioni immobiliari pendenti alla data di fallimento, è opportuno che si attivi per la vendita senza incanto della stessa ai sensi dell'articolo 108 primo comma della legge fallimentare

- se non vengono presentate offerte per l'acquisto della quota indivisa e non sussistono esecuzioni in corso sulla stessa alla data di fallimento, è opportuno che il fallimento promuova un'azione giudiziale di divisione, finalizzata alla vendita dell'intera unità immobiliare ed all'acquisizione della liquidità corrispondente alla quota indivisa di pertinenza del fallimento

- se alla data di fallimento sono già in corso esecuzioni immobiliari sulla quota indivisa di pertinenza della procedura, il curatore deve intervenire nell'esecuzione stessa ai sensi dell'articolo 107 della legge fallimentare sostituendosi al creditore istante, (ad eccezione dei casi in cui l'esecuzione sia promossa per un credito fondiario, la cui regolamentazione differisce da quella ora citata e non è oggetto del presente lavoro).

*** Per quanto attiene infine ai casi in cui i tempi lunghi della procedura siano dovuti alla sussistenza di crediti nei confronti dell'erario, il cui rimborso si prevede particolarmente difficoltoso e differito nel tempo, sembra utile richiamare l'attenzione sugli spunti offerti da una recente sentenza del Tribunale di Padova del 26 aprile 2002 (attualmente rinvenibile sul sito www.ilfallimento.it/giurisprudenza).

In tale provvedimento, alla cui integrale lettura appare doveroso rimandare in tale sede, si individua la possibilità che gli organi della procedura rimangano in carica anche successivamente alla chiusura della procedura, al solo fine di incassare i crediti erariali formati in capo alla procedura e procedere ad un successivo riparto e alla chiusura definitiva della procedura.

Indagine statistica sulle motivazioni che impediscono la chiusura di fallimenti		
Impedimento	Frequenza	Percentuale
Cause recupero crediti pendenti	20	24,10%
Quote immobiliari da liquidare	10	12,05%
Azioni revocatorie pendenti	8	9,64%
Crediti non ancora abbandonati o azionati	8	9,64%
Revocatorie pendenti in appello o Cass.	7	8,43%
Opposizioni o tardive pendenti	6	7,23%
Beni mobili da liquidare	5	6,02%
Pendenza cause diverse	4	4,82%
Recupero crediti pendente in appello	4	4,82%
Pendenza azioni di responsabilità	3	3,61%
Crediti iva a rimborso	3	3,61%
Pendenza opposizione a fallimento	3	3,61%
Altri crediti fiscali da rimborsare	2	2,41%
Totale campione	83	100,00%

Professionista: la cessione della clientela al test imposte

Fondamentale importanza dell'individuazione degli aspetti contrattuali ai fini della determinazione del corretto trattamento fiscale

Il trattamento fiscale applicabile all'operazione di cessione della clientela operata da parte di un professionista costituisce un tema di crescente importanza ed attualità, alla luce della continua riorganizzazione in atto nel settore della consulenza - che induce sempre più spesso il professionista organizzato individualmente a cedere la propria attività a realtà professionali maggiormente strutturate - nonché di alcuni interventi in materia da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Vediamo allora quale sia il trattamento riservato a siffatta operazione, sia sotto il profilo delle imposte sui redditi sia sotto quello dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto concerne l'imposizione sui redditi, appare rinvenirsi un vero e proprio vuoto normativo, poiché non sembra riscontrabile una previsione che contempli il particolare compenso incassato dal professionista in occasione della cessione della propria clientela.

In particolare, detto compenso non sembra rientrare nell'alveo dell'art. 49 del TUIR, in quanto l'importo percepito per la cessione della clientela non è correlato allo svolgimento dell'attività professionale.

Ancora, come precisato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza 1889/1967, con riferimento alla previgente imposta di ricchezza mobile, l'esercente un'attività professionale non è titolare di un'azienda, eppertanto, in occasione della cessione della propria attività, non può essere riscontrato un valore di avviamento, tassabile tra i redditi diversi.

Ciò, in particolare, alla luce della esclusiva riconducibilità al professionista dei vantaggi economici connessi alla clientela.

Né pare condivisibile la posizione recentemente espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29 marzo 2002, n. 108, secondo cui il compenso in argomento costituirebbe reddito diverso, derivante dall'assunzione di <<obblighi di fare, non fare, permettere>> di cui all'art. 81, lett. 1) del TUIR.

La cessione della clientela, infatti, non necessariamente configura un obbligo di fare, non fare o permettere. Invero, il professionista potrebbe astenersi nei confronti dell'acquirente dall'assumere obbligazione alcuna, sia essa di fare o di non fare; quanto all'obbligo di permettere, è stato rilevato che la clientela non è un bene giuridico né un'entità negoziabile, poiché il cliente potrebbe anche non accettare una configurazione del rapporto professionale diversa dal passato, con un nuovo soggetto, considerata la componente squisitamente personale

PIERGIOCONDO BERTOLASO

Ordine di Padova

Rimane fermo che il contratto di cessione della clientela può assumere le forme più variegate, talché, al variare delle clausole in esso contenute, è possibile che il compenso possa essere assimilato, più o meno agevolmente, a reddito diverso di cui all'art. 81, lett. 1) del TUIR

che caratterizza il rapporto cliente-professionista (il cd. *intuitus personae*).

Può dunque esser condivisa la tesi secondo cui il corrispettivo percepito da un professionista, a fronte della suddetta cessione, non sia tassabile nell'ambito delle imposte sui redditi, come peraltro è già stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (C.T. di I grado di Ravenna, Sez. I, n.1505/1988).

Rimane fermo, tuttavia, che il contratto di cessione della clientela può assumere le forme più variegate, talché, al variare delle clausole in esso contenute, è possibile che il compenso possa essere assimilato, più o meno agevolmente, a reddito diverso di cui all'art. 81, lett. 1) del TUIR.

Invero, qualora detto contratto preveda, ad esempio, una sorta di patto di non concorrenza, di fatto, verrebbe configurata l'assunzione di un obbligo di non fare, cosicché il compenso incassato potrebbe essere attratto dalla previsione dell'art. 81, lett. 1) del TUIR.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, può argomentarsi che la cessione della clientela operata da un professionista non costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

La cessione della clientela, infatti - in particolare nel caso in cui coincida con la cessazione dell'attività professionale - si configura come un'operazione unica, quindi occasionale e non abituale, non rientrante nell'attività professionale eppertanto non rilevante ai fini IVA.

In tal senso, peraltro, si è già pronunciata la Commissione Tributaria Regionale di Venezia con la sentenza 18 febbraio 1998, n. 17.

Anche in questo caso, l'Amministrazione Finanziaria, nella Risoluzione sopra citata, ha optato per la tassabilità della somma in argomento, sulla base della considerazione che la stessa rientrerebbe nella previsione dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972, tra gli obblighi generici <<di fare, di non fare e di permettere>>.

Senonché, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate presta il fianco a censure, poiché tralascia la predetta caratteristica dell'occasionalità della prestazione.

In conclusione, può argomentarsi che il corrispettivo percepito a fronte della cessione della clientela da parte del professionista - sempreché non sia attratto nelle fattispecie normative sopra citate - può esser ritenuto non tassabile ai fini delle imposte dirette e non imponibile nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto.

*Ha collaborato Ernesto Marco Bagarotto
Praticante Ordine di Venezia*

I migliori articoli del 2002



Anche per l'anno 2002 i tre migliori articoli pubblicati ne *Il Commercialista Veneto*, scritti da giovani dottori commercialisti (**iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni**) e da praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni) saranno premiati in occasione di una Giornata di Studio dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie. La commissione, insindacabile, è composta dal **Comitato di Redazione** del giornale. Collaborate con *Il Commercialista Veneto* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

L'anatocismo bancario

Nel nostro sito,
www.commercialistaveneto.com
tutte le tabelle
allegate all'articolo

Nello scorso numero del nostro giornale è stato pubblicato un interessantissimo lavoro predisposto dal dott. Marco Razzino, dell'Ordine di Padova, che, nell'illustrare le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di anatocismo bancario, proponeva uno strumento innovativo utile ai fini di una prima, rapida individuazione degli interessi anatocistici applicati dalle banche, utilizzabile ad esempio per un primo esame delle insinuazioni degli Istituti di Credito al passivo fallimentare, ovvero per una prima valutazione della rilevanza del fenomeno ai fini di eventuali azioni legali.

Il lavoro era corredato da una serie di tabelle esplicative, che purtroppo - per esigenze di spazio - non hanno potuto essere inserite nel giornale.

Tuttavia, considerate le numerose richieste pervenute in tal senso alla Redazione, e visto il notevole interesse suscitato dall'articolo, abbiamo provveduto ad inserire nel nostro sito, www.commercialistaveneto.com, il testo integrale del lavoro, con tutte le tabelle ad esso allegate, nella speranza che esso possa essere strumento utile per tutti i colleghi. (n.d.r.)

NOTIZIE DAGLI ORDINI

Belluno / Cooptazione consiglieri

In seno al Direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Belluno, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente Riccardo Zaccone e dal Consigliere Giancarlo De Bona, sono stati cooptati due nuovi consiglieri. Il Consiglio direttivo dell'Unione bellunese risulta così composto: Michela Marrone, presidente, Michele Dal Paos, vice presidente, Laura Mares, segretario, Monica Lacedelli, tesoriere, Barbara Dal Molin, Giovanni Argenti, Mauro Carazzai consiglieri.

Treviso / Coordinatore a Roma

La Giunta Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti, nell'assemblea tenutasi a Roma il 13 dicembre scorso ha nominato Eros De March, attuale presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Treviso, coordinatore regionale del Veneto e del Trentino Alto Adige delle Unioni Giovani Dottori Commercialisti.

Visitate il sito de
**IL COMMERCIALISTA
VENETO**

www.commercialistaveneto.com
PASSWORD PER IL FORUM: forumcv

LIBRI



Dai Monti di Pietà alla Banca del Monte

Ernesto Ruggieri
"Prima Monte di Pietà... oggi Banca del Monte"

con presentazione di *S.E. Mons. Attilio Nicora, Vescovo - Delegato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana* per le questioni giuridiche

Quando si parla di economia e storia bancaria non si può disconoscere la competenza e la notevole opera di studio e ricerca di Ernesto Ruggieri.

Proprio recentemente l'autore ha arricchito la sua già corposa bibliografia di un nuovo saggio, che traccia il passaggio dagli oramai lontani Monti di Pietà alle odierne Banche del Monte. Un testo breve, che si legge tutto d'un fiato, dove Ruggieri tratta, con la dovizia che gli è propria, di un argomento mai troppo approfondito. Lo fa alternando i cenni storici ad interessanti tabelle, parlando della modernità di un istituto di origini antiche, proiettando le Banche del Monte nel contesto dell'Europa bancaria.

Un testo sicuramente da consigliare a chi si appassiona alla storia di tali istituti e segue, con interesse, l'evoluzione del sistema bancario e dell'economia ad esso collegata.

Filippo Carlin
Ordine di Rovigo



Dipinto rappresentativo del Monte di Pietà di Faenza.

IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: **CARLO MOLARO (Udine)**

Comitato di Redazione: **EZIO BUSATO (PD) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - ALFERIO CRESTANI (Bassano) - GIANLUCA CRISTOFORI (VR) - MICHELE D'AGNOLO (TS) - CLAUDIO ERSPAMER (TN) - GERMANO ROSSI (TV) - CARLO MOLARO (UD) - ERIDANIA MORI (PN) - LUCA CORRÒ (VE) - DAVIDE DAVID (GO) - FILIPPO CARLIN (RO) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - SERGIO TONETTI (BZ)**

Hanno collaborato a questo numero: **LUCA BICOCCHI (TS) - PIERGIOCONDO BERTOLASO (PD) - PAOLO BRESCIANI (TN e ROVERETO) - FEDERICA CANDIOTTO (VE) - IVAN GALLICO (VI) - ANDREA GIOVANARDI - MASSIMO LANFRANCHI (UD) - NICOLA PALADINI (UD) - MARCO PEZZETTA (UD) - MARCO RAZZINO (PD) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - MICHELE SONDA (BASSANO) - LORIS TOSI - ANNALISA ZANIN (BASSANO)**

INSERTI: A CURA DI **MANUELA DELLA PICCA (PRATICANTE ORDINE UDINE), MONICA BINO (PRATICANTE ORDINE DI BELLUNO), ALESSANDRO PERON (PRATICANTE ORDINE DI VICENZA)**. CON LA COLLABORAZIONE DI **VENETOBANCA** E **ALPIFIN**.

Segretaria di Redazione: **MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova**

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: **ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE** Fondatore: **Dino Sesani (Venezia)**

Ideazione, composizione, impaginazione: **Dedalus (Creazzo-VI) Tel 0444522126**

Stampa: **GECA S.p.A., via Magellano 11 - 20090 Cesano Boscone (MI), per conto di IPSOA Editore S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI).**

Articoli (carta edischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049/757931. La redazione si riserva di modificare e abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte, suggerimenti e altro. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione. Numero chiuso il 10 febbraio 2003 - Tiratura 6400 copie. Disegni tratti da DOVER CLIP ART SERIES - Old fashioned illustrations of Books, Reading & Writing e da Desk Gallery.

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com

Password per il Forum: **forumcv**



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana